

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 42

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
16 febbraio 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 134/2008 della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 135/2008 della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2008 3
- Regolamento (CE) n. 136/2008 della Commissione, del 15 febbraio 2008, concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino 6
- Regolamento (CE) n. 137/2008 della Commissione, del 15 febbraio 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 138/2008 della Commissione, del 15 febbraio 2008, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese 9**
- ★ **Regolamento (CE) n. 139/2008 della Commissione, del 15 febbraio 2008, che modifica gli allegati I, II, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi 11**

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2008/14/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III ⁽¹⁾ 43**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 22 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Direttiva 2008/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clotianidin come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽¹⁾** 45
 - ★ **Direttiva 2008/16/CE della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'etofenprox come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽¹⁾** 48
-

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2008/119/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 12 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Croazia e che abroga la decisione 2006/145/CE** 51

Commissione

2008/120/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 febbraio 2008, che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e la decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina [notificata con il numero C(2008) 409] ⁽¹⁾** 63

Banca centrale europea

2008/121/CE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 17 dicembre 2007, che modifica la decisione BCE/2006/17 sui conti annuali della Banca centrale europea (BCE/2007/21)** 83

INDIRIZZI

Banca centrale europea

2008/122/CE:

- ★ **Indirizzo della Banca centrale europea, del 17 dicembre 2007, che modifica l'indirizzo BCE/2006/16 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2007/20)** 85
-



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

| | |
|---|----|
| ★ Azione comune 2008/123/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo | 88 |
| ★ Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) | 92 |
| 2008/125/PESC: | |
| ★ Decisione del Comitato politico e di sicurezza EULEX/1/2008, del 7 febbraio 2008, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO | 99 |

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 134/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 febbraio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | IL | 53,3 |
| | JO | 74,3 |
| | MA | 51,3 |
| | MK | 36,8 |
| | TN | 129,8 |
| | TR | 84,9 |
| | ZZ | 71,7 |
| 0707 00 05 | EG | 267,4 |
| | JO | 190,5 |
| | MA | 177,2 |
| | TR | 192,3 |
| | ZZ | 206,9 |
| 0709 90 70 | MA | 49,0 |
| | TR | 135,4 |
| | ZA | 71,0 |
| | ZZ | 85,1 |
| 0709 90 80 | EG | 127,7 |
| | ZZ | 127,7 |
| 0805 10 20 | EG | 49,6 |
| | IL | 50,8 |
| | MA | 57,6 |
| | TN | 47,9 |
| | TR | 79,9 |
| | ZZ | 57,2 |
| 0805 20 10 | IL | 111,3 |
| | MA | 111,6 |
| | ZZ | 111,5 |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | CN | 42,0 |
| | EG | 78,1 |
| | IL | 80,1 |
| | JM | 114,0 |
| | MA | 99,7 |
| | PK | 79,8 |
| | TR | 82,9 |
| | ZZ | 82,4 |
| | ZZ | 82,4 |
| 0805 50 10 | EG | 61,4 |
| | IL | 120,2 |
| | MA | 86,9 |
| | TR | 117,9 |
| | ZZ | 96,6 |
| 0808 10 80 | AR | 83,0 |
| | CA | 87,7 |
| | CN | 85,9 |
| | MK | 41,9 |
| | US | 114,4 |
| | ZZ | 82,6 |
| 0808 20 50 | AR | 105,7 |
| | CN | 96,9 |
| | US | 123,3 |
| | ZA | 99,8 |
| | ZZ | 106,4 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 135/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2008

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i dritti all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 febbraio 2008, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
- (5) Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 1/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2007/2008 ⁽³⁾, l'applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2008, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell'29.6.2007, pag. 6). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 1 del 4.1.2008, pag. 1.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2008

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t) |
|---------------|--|---|
| 1001 10 00 | FRUMENTO (grano) duro di alta qualità | 0,00 (*) |
| | di media qualità | 0,00 (*) |
| | di bassa qualità | 0,00 (*) |
| 1001 90 91 | FRUMENTO (grano) tenero da seme | 0,00 |
| ex 1001 90 99 | FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme | 0,00 (*) |
| 1002 00 00 | SEGALA | 0,00 (*) |
| 1005 10 90 | GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido | 0,00 |
| 1005 90 00 | GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾ | 0,00 (*) |
| 1007 00 90 | SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina | 0,00 (*) |

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(*) Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1/2008 l'applicazione di questo dazio è sospesa.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1.2.2008-14.2.2008

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

| | Frumento tenero (*) | Granturco | Frumento duro di alta qualità | Frumento duro di media qualità (**) | Frumento duro di bassa qualità (***) | Orzo |
|-------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Borsa | Minneapolis | Chicago | — | — | — | — |
| Quotazione | 409,98 | 135,50 | — | — | — | — |
| Prezzo FOB USA | — | — | 550,11 | 540,11 | 520,11 | 183,97 |
| Premio sul Golfo | 34,56 | 14,08 | — | — | — | — |
| Premio sui Grandi laghi | — | — | — | — | — | — |

(*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 43,45 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 36,75 EUR/t

REGOLAMENTO (CE) N. 136/2008 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2008****concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro ⁽³⁾, apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato delle sottovoci NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, entro un limite previsto per campagna.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁴⁾, prevede parimenti dei massimali mensili per il rilascio dei titoli.

- (3) Presso le autorità competenti sono state presentate domande per il rilascio di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006 per un quantitativo totale superiore al massimale di 1 000 tonnellate previsto per il mese di febbraio.

- (4) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate il 11 e il 12 febbraio 2008, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono accettate fino a concorrenza del 41,049056 % del quantitativo richiesto. Il massimale di 1 000 tonnellate previsto per il mese di febbraio è raggiunto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.

REGOLAMENTO (CE) N. 137/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2008

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna

2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 81/2008 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).

⁽³⁾ GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 25 del 30.1.2008, pag. 6.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 16 febbraio 2008

(EUR)

| Codice NC | Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto | Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|---------------------------|---|--|
| 1701 11 10 ⁽¹⁾ | 24,41 | 4,09 |
| 1701 11 90 ⁽¹⁾ | 24,41 | 9,33 |
| 1701 12 10 ⁽¹⁾ | 24,41 | 3,90 |
| 1701 12 90 ⁽¹⁾ | 24,41 | 8,90 |
| 1701 91 00 ⁽²⁾ | 24,93 | 12,96 |
| 1701 99 10 ⁽²⁾ | 24,93 | 8,25 |
| 1701 99 90 ⁽²⁾ | 24,93 | 8,25 |
| 1702 90 95 ⁽³⁾ | 0,25 | 0,40 |

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 138/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2008

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO**1. Misure in vigore**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1942/2004 ⁽²⁾, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese. I dazi in vigore vanno dal 6,5 % al 23,5 % per quattro aziende con aliquote individuali e l'aliquota rimanente è del 66,7 %.

2. Domanda di riesame

- (2) Il 3 aprile 2006 è pervenuta alla Commissione una richiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base affinché riesaminasse la portata delle misure in vigore allo scopo di fare rientrare nuovi tipi di prodotto nella definizione dello stesso.
- (3) La richiesta è stata presentata dalla Federazione europea delle industrie del compensato (FEIC) («il richiedente») per conto dei produttori comunitari di legno compensato di okoumé.
- (4) Il richiedente ha sostenuto che sul mercato sono presenti nuovi tipi di prodotto, quali legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio

non supera lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno costituito da bintangor, red canarium, kedondong o altri tipi di legno tropicale, non rivestito da una pellicola permanente di materiali diversi. Questi prodotti dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione delle misure poiché possiedono caratteristiche fisiche e chimiche, nonché destinazione finale identiche a quelle del prodotto cui si riferiscono le misure esistenti. Pertanto, sia il prodotto in questione che i nuovi tipi di prodotto devono essere considerati un unico prodotto.

3. Apertura del procedimento

- (5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avviamento di un riesame intermedio, la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando l'ambito dello stesso alla definizione del prodotto in esame.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (6) Con lettera indirizzata alla Commissione e datata 5 dicembre 2007, il richiedente ha ritirato la richiesta di riesame parziale intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese.
- (7) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando la richiesta di riesame viene ritirata, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (8) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché l'inchiesta non aveva messo in evidenza alcuna considerazione indicante che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono tuttavia pervenute osservazioni di alcun genere. Si stabilisce pertanto che la chiusura del procedimento non sia contraria all'interesse della Comunità.
- (9) La Commissione conclude pertanto che il riesame relativo alle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese possa essere chiuso senza modificare le misure antidumping in vigore,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 336 del 12.11.2004, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 291 del 30.11.2006, pag. 19.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese è chiuso.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2008.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 139/2008 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2008****che modifica gli allegati I, II, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il regime comune da applicare alle importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi deve essere aggiornato per tener conto dei recenti sviluppi.
- (2) L'11 gennaio 2007 il Vietnam è diventato membro a pieno titolo dell'Organizzazione mondiale del commercio.
- (3) Il Consiglio ha approvato con la decisione 2007/861/CE ⁽²⁾ la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia.

(4) Le modifiche del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, riguardano anche taluni codici dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(5) Il regolamento (CEE) n. 3030/93 va pertanto modificato di conseguenza.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono modificati conformemente agli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1217/2007 (GU L 275 del 19.10.2007, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 337 del 21.12.2007, pag. 113.

⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituito dal seguente allegato:

«ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 ⁽¹⁾

1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il codice NC è preceduto da "ex", i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
2. Quando la materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 originari della Cina non è specificata, tali prodotti si considerano costituiti esclusivamente di lana o di pelli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.
3. Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
4. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bebè)" comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

| Categoria | Designazione delle merci Codice NC 2008 | Tabella delle equivalenze | |
|-------------------|--|---------------------------|---------|
| | | pezzi/kg | g/pezzo |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| GRUPPO I A | | | |
| 1 | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto 5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 00, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 00, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 90 | | |
| 2 | Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate 5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 00, 5210 19 00, 5210 21 00, 5210 29 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 20 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00 | | |
| 2 a) | di cui: non greggi né imbianchiti 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00 | | |

(1) N.B.: Sono comprese unicamente le categorie da 1 a 114, con le seguenti eccezioni: Bielorussia, Federazione russa, Ucraina, Uzbekistan e Serbia (categorie da 1 a 161).

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|------|--|-----|-----|
| 3 | Tessuti di fibre sintetiche (discontinue e cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia 5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 19 10, 5514 19 90, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 00, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00 | | |
| 3 a) | di cui: non greggi né imbianchiti 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, ex 5515 29 00, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00 | | |

GRUPPO I B

| | | | |
|---|--|------|-----|
| 4 | Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia 6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 20, 6110 20 10, 6110 30 10 | 6,48 | 154 |
| 5 | Maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), gilè, twinset, cardigan, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti), giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia ex 6101 90 80, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99 | 4,53 | 221 |
| 6 | Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 19, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42 | 1,76 | 568 |
| 7 | Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza 6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00 | 5,55 | 180 |
| 8 | Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6205 90 80, 6205 20 00, 6205 30 00 | 4,60 | 217 |

GRUPPO II A

| | | | |
|----|---|--|--|
| 9 | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone 5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00 | | |
| 20 | Biancheria da letto, esclusa quella a maglia 6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 00, 6302 32 90, 6302 39 90 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-------|--|-----|-----|
| 22 | Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 10 10, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 00, 5509 22 00, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 41 00, 5509 42 00, 5509 51 00, 5509 52 00, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 00, 5509 92 00, 5509 99 00 | | |
| 22 a) | di cui: acrilici ex 5508 10 10, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00 | | |
| 23 | Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00 | | |
| 32 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00 | | |
| 32 a) | Di cui: velluti a coste, di cotone 5801 22 00 | | |
| 39 | Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna 6302 51 00, 6302 53 90, ex 6302 59 90, 6302 91 00, 6302 93 90, ex 6302 99 90 | | |

GRUPPO II B

| | | | |
|----|--|--------------|-------|
| 12 | Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 6115 10 10, ex 6115 10 90, 6115 22 00, 6115 29 00, 6115 30 11, 6115 30 90, 6115 94 00, 6115 95 00, 6115 96 10, 6115 96 99, 6115 99 00 | 24,3 paia | 41 |
| 13 | Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10 | 17 | 59 |
| 14 | Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00 | 0,72 | 1 389 |
| 15 | Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, tessuti, per donna o ragazza; giacche, tessuti, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00 | 0,84 | 1 190 |
| 16 | Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6203 29 30, 6211 32 31, 6211 33 31 | 0,80 | 1 250 |
| 17 | Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19 | 1,43 | 700 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|------|-----|
| 18 | <p>Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia</p> <p>6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 00, 6207 99 10, 6207 99 90</p> <p>Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia</p> <p>6208 11 00, 6208 19 00, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 00, 6208 92 00, 6208 99 00, ex 6212 10 10</p> | | |
| 19 | <p>Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia</p> <p>6213 20 00, ex 6213 90 00</p> | 59 | 17 |
| 21 | <p>Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41</p> | 2,3 | 435 |
| 24 | <p>Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo</p> <p>6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 00, 6107 99 00</p> <p>Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza</p> <p>6108 31 00, 6108 32 00, 6108 39 00, 6108 91 00, 6108 92 00, ex 6108 99 00</p> | 3,9 | 257 |
| 26 | <p>Abiti interi per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00</p> | 3,1 | 323 |
| 27 | <p>Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza</p> <p>6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10</p> | 2,6 | 385 |
| 28 | <p>Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>6103 41 00, 6103 42 00, 6103 43 00, ex 6103 49 00, 6104 61 00, 6104 62 00, 6104 63 00, ex 6104 69 00</p> | 1,61 | 620 |
| 29 | <p>Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31</p> | 1,37 | 730 |
| 31 | <p>Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia</p> <p>ex 6212 10 10, 6212 10 90</p> | 18,2 | 55 |
| 68 | <p>Indumenti per bambini piccoli ("bébés") ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88</p> <p>6111 90 19, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 90, ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90</p> | | |
| 73 | <p>Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p> <p>6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00</p> | 1,67 | 600 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|-----|-----|
| 76 | <p>Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo</p> <p>6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10</p> <p>Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o ragazza</p> <p>6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10</p> | | |
| 77 | <p>Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia</p> <p>ex 6211 20 00</p> | | |
| 78 | <p>Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77</p> <p>6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 85, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 90, 6211 33 90, ex 6211 39 00, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90</p> | | |
| 83 | <p>Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75</p> <p>ex 6101 90 20, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 20 00, 6114 30 00, ex 6114 90 00</p> | | |

GRUPPO III A

| | | | |
|-------|---|--|--|
| 33 | <p>Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza</p> <p>5407 20 11</p> <p>Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili</p> <p>6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99</p> | | |
| 34 | <p>Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza</p> <p>5407 20 19</p> | | |
| 35 | <p>Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114</p> <p>5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70</p> | | |
| 35 a) | <p>Di cui: non greggi né imbianchiti</p> <p>ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70</p> | | |
| 36 | <p>Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria</p> <p>5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70</p> | | |
| 36 a) | <p>Di cui: non greggi né imbianchiti</p> <p>ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70</p> | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-------|--|-----|-----|
| 37 | Tessuti di fibre artificiali in fiocco 5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70 | | |
| 37 a) | Di cui: non greggi né imbianchiti 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70 | | |
| 38 A | Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine 6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10 | | |
| 38 B | Tendine, escluse quelle a maglia ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90 | | |
| 40 | Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00 | | |
| 41 | Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro 5401 10 12, 5401 10 14, 5401 10 16, 5401 10 18, 5402 11 00, 5402 19 00, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 34 00, 5402 39 00, ex 5402 44 00, 5402 48 00, 5402 49 00, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90 | | |
| 42 | Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto 5401 20 10 Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa 5403 10 00, 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 90 10 | | |
| 43 | Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto 5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 00 00, 5508 20 90, 5511 30 00 | | |
| 46 | Lana e peli fini, cardati o pettinati 5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90 | | |
| 47 | Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto 5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90 | | |
| 48 | Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto 5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90 | | |
| 49 | Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto 5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90 | | |
| 50 | Tessuti di lana o di peli fini 5111 11 00, 5111 19 10, 5111 19 90, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 00, 5112 19 10, 5112 19 90, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|-----|-----|
| 51 | Cotone cardato o pettinato 5203 00 00 | | |
| 53 | Tessuti di cotone a punto di garza 5803 00 10 | | |
| 54 | Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5507 00 00 | | |
| 55 | Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90 | | |
| 56 | Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto 5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00 | | |
| 58 | Tappeti a punti annodati o arrotondati, anche confezionati 5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90 | | |
| 59 | Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 5702 10 00, 5702 31 10, 5702 31 80, 5702 32 10, 5702 32 90, ex 5702 39 00, 5702 41 10, 5702 41 90, 5702 42 10, 5702 42 90, ex 5702 49 00, 5702 50 10, 5702 50 31, 5702 50 39, ex 5702 50 90, 5702 91 00, 5702 92 10, 5702 92 90, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 12, 5703 20 18, 5703 20 92, 5703 20 98, 5703 30 12, 5703 30 18, 5703 30 82, 5703 30 88, 5703 90 20, 5703 90 80, 5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90 | | |
| 60 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati 5805 00 00 | | |
| 61 | Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62. Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00 | | |
| 62 | Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) 5606 00 91, 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi 5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti 5807 10 10, 5807 10 90 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 5808 10 00, 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi 5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|-----|-----|
| 63 | Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma 5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00 Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50 | | |
| 65 | Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 90 10, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00 | | |
| 66 | Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90 | | |

GRUPPO III B

| | | | |
|-------|--|-----------|-----|
| 10 | Guanti a maglia 6111 90 11, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 90, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00 | 17 paia | 59 |
| 67 | Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento 5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 80 10, 6117 80 80, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 00, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10 | | |
| 67 a) | di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene 6305 32 11, 6305 33 10 | | |
| 69 | Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza 6108 11 00, 6108 19 00 | 7,8 | 128 |
| 70 | Calze-mutande ("collants"), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) ex 6115 10 90, 6115 21 00, 6115 30 19 Calze da donna, di fibre sintetiche ex 6115 10 90, 6115 96 91 | 30,4 paia | 33 |
| 72 | Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00 | 9,7 | 103 |
| 74 | Abiti a giacca, completi e insieme, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6104 13 00, 6104 19 20, ex 6104 19 90, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29 10, ex 6104 29 90 | 1,54 | 650 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|------|-------|
| 75 | Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6103 10 10, 6103 10 90, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00 | 0,80 | 1 250 |
| 84 | Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali 6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10 | | |
| 85 | Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6215 20 00, 6215 90 00 | 17,9 | 56 |
| 86 | Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia 6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00 | 8,8 | 114 |
| 87 | Guanti, diversi da quelli a maglia ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6216 00 00 | | |
| 88 | Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), esclusi quelli a maglia ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6217 10 00, 6217 90 00 | | |
| 90 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche 5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90 | | |
| 91 | Tende 6306 22 00, 6306 29 00 | | |
| 93 | Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00 | | |
| 94 | Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00 | | |
| 95 | Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti 5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91 | | |
| 96 | Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati 5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99 | | |
| 97 | Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde 5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|-----|-----|
| 98 | Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 5609 00 00, 5905 00 10 | | |
| 99 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria 5901 10 00, 5901 90 00 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati 5904 10 00, 5904 90 00 Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici 5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90 Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100 5907 00 10, 5907 00 90 | | |
| 100 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie 5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99 | | |
| 101 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche ex 5607 90 90 | | |
| 109 | Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno 6306 12 00, 6306 19 00, 6306 30 00 | | |
| 110 | Materassi pneumatici, tessuti 6306 40 00 | | |
| 111 | Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende 6306 91 00, 6306 99 00 | | |
| 112 | Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 6307 20 00, ex 6307 90 99 | | |
| 113 | Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia 6307 10 90 | | |
| 114 | Tessuti e manufatti per usi tecnici 5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|------------------|--|-----|-----|
| GRUPPO IV | | | |
| 115 | Filati di lino o di ramiè 5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19 | | |
| 117 | Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30 | | |
| 118 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90 | | |
| 120 | Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00 | | |
| 121 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 90 | | |
| 122 | Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00 | | |
| 123 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10, ex 5801 90 90 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia 6214 90 90 | | |
| GRUPPO V | | | |
| 124 | Fibre sintetiche in fiocco 5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90 | | |
| 125 A | Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00 | | |
| 125 B | Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali 5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90 | | |
| 126 | Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00 | | |
| 127 A | Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00 | | |
| 127 B | Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali 5405 00 00, ex 5604 90 90 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-------|--|-----|-----|
| 128 | Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00 | | |
| 129 | Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00 | | |
| 130 A | Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta 5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10 | | |
| 130 B | Filati di seta, diversi da quella della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90 | | |
| 131 | Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90 | | |
| 132 | Filati di carta 5308 90 50 | | |
| 133 | Filati di canapa 5308 20 10, 5308 20 90 | | |
| 134 | Filati metallici 5605 00 00 | | |
| 135 | Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00 | | |
| 136 | Tessuti di seta o di cascami di seta 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00 | | |
| 137 | Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90, ex 5806 10 00 | | |
| 138 | Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè 5311 00 90, ex 5905 00 90 | | |
| 139 | Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 5809 00 00 | | |
| 140 | Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00 | | |
| 141 | Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali ex 6301 90 90 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-------|---|-----|-----|
| 142 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90 | | |
| 144 | Feltri di peli grossolani 5602 10 35, ex 5602 29 00 | | |
| 145 | Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa ex 5607 90 20, ex 5607 90 90 | | |
| 146 A | Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00 | | |
| 146 B | Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90 | | |
| 146 C | Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 ex 5607 90 20 | | |
| 147 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati ex 5003 00 00 | | |
| 148 A | Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00 | | |
| 148 B | Filati di cocco 5308 10 00 | | |
| 149 | Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90, ex 5310 90 00 | | |
| 150 | Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati 5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90 | | |
| 151 A | Rivestimenti del suolo, di cocco 5702 20 00 | | |
| 151 B | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti "tufted" o "floccati" ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00 | | |
| 152 | Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti 5602 10 11 | | |
| 153 | Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303 6305 10 10 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|-----|-----|
| 154 | <p>Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura</p> <p>5001 00 00</p> <p>Seta greggia (non torta)</p> <p>5002 00 00</p> <p>Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati</p> <p>ex 5003 00 00</p> <p>Lane, non cardate né pettinate</p> <p>5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00</p> <p>Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati</p> <p>5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00</p> <p>Cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati</p> <p>5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00</p> <p>Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani</p> <p>5104 00 00</p> <p>Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90</p> <p>Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca</p> <p>5305 00 00</p> <p>Cotone non cardato né pettinato</p> <p>5201 00 10, 5201 00 90</p> <p>Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00</p> <p>Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5302 10 00, 5302 90 00</p> <p>Abaca (canapa di Manila o "<i>Musa textilis</i> Nee"), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5305 00 00</p> <p>Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5303 10 00, 5303 90 00</p> <p>Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)</p> <p>5305 00 00</p> | | |
| 156 | <p>Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza</p> <p>6106 90 30, ex 6110 90 90</p> | | |
| 157 | <p>Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156</p> <p>ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00</p> | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|-----|-----|
| 159 | Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6204 49 10, 6206 10 00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6214 10 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta 6215 10 00 | | |
| 160 | Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta ex 6213 90 00 | | |
| 161 | Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159 6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00 | | |

ALLEGATO I A

| Categoria | Designazione delle merci Code NC 2008 | Tabella delle equivalenze | |
|--------------------|---|---------------------------|---------|
| | | pezzi/kg | g/pezzo |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 163 ⁽¹⁾ | Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto 3005 90 31 | | |

⁽¹⁾ Si applica solo alle importazioni dalla Cina.

ALLEGATO I B

1. Il presente allegato comprende le materie prime tessili (categorie 128 e 154), i prodotti tessili diversi da quelli di lana, di peli fini, di cotone e di fibre sintetiche o artificiali nonché le fibre sintetiche o artificiali, i filamenti e i filati delle categorie 124, 125A, 125B, 126, 127A e 127B.
2. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché nel presente allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti dai codici NC. Quando il codice NC è preceduto da "ex", i prodotti compresi in ciascuna categoria sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
3. Gli indumenti che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
4. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bébés)" comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

| Categoria | Designazione delle merci Codice NC 2008 | Tabella delle equivalenze | |
|------------------|--|---------------------------|----------|
| | | pezzi/kg | pezzi/kg |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| GRUPPO I | | | |
| ex 20 | Biancheria da letto, esclusa quella a maglia ex 6302 29 90, ex 6302 39 90 | | |
| ex 32 | Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e superfici tessili "tufted" ex 5802 20 00, ex 5802 30 00 | | |
| ex 39 | Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella della categoria 118 ex 6302 59 90, ex 6302 99 90 | | |
| GRUPPO II | | | |
| ex 12 | Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebè) ex 6115 10 90, ex 6115 29 00, ex 6115 30 90, ex 6115 99 00 | 24,3 | 41 |
| ex 13 | Mutande, mutandine e slip per uomo o ragazzo e per donna o ragazza, a maglia ex 6107 19 00, ex 6108 29 00, ex 6212 10 10 | 17 | 59 |
| ex 14 | Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, tessuti, per uomo o ragazzo ex 6210 20 00 | 0,72 | 1 389 |
| ex 15 | Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili e giacche, tessuti, per donna o ragazza, esclusi gli eskimo ex 6210 30 00 | 0,84 | 1 190 |
| ex 18 | Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia ex 6207 19 00, ex 6207 29 00, ex 6207 99 90 Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia ex 6208 19 00, ex 6208 29 00, ex 6208 99 00, ex 6212 10 10 | | |
| ex 19 | Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli di seta o di cascami di seta ex 6213 90 00 | 59 | 17 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-------|--|------|-----|
| ex 24 | <p>Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo</p> <p>ex 6107 29 00</p> <p>Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza</p> <p>ex 6108 39 00</p> | 3,9 | 257 |
| ex 27 | <p>Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza</p> <p>ex 6104 59 00</p> | 2,6 | 385 |
| ex 28 | <p>Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia</p> <p>ex 6103 49 00, ex 6104 69 00</p> | 1,61 | 620 |
| ex 31 | <p>Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia</p> <p>ex 6212 10 10, ex 6212 10 90</p> | 18,2 | 55 |
| ex 68 | <p>Indumenti per bambini piccoli (bebè) ed accessori per abbigliamento, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie ex 10 ed ex 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, non a maglia, della categoria ex 88</p> <p>ex 6209 90 90</p> | | |
| ex 73 | <p>Tute sportive a maglia</p> <p>ex 6112 19 00</p> | 1,67 | 600 |
| ex 78 | <p>Indumenti di tessuti delle voci 5903, 5906 e 5907, esclusi gli indumenti delle categorie ex 14 e ex 15</p> <p>ex 6210 40 00, ex 6210 50 00</p> | | |
| ex 83 | <p>Indumenti di tessuti a maglia delle voci 5903 e 5907; tute e insiemi da sci, a maglia</p> <p>ex 6112 20 00, ex 6113 00 90</p> | | |

GRUPPO III A

| | | | |
|---------|--|--|--|
| ex 38 B | <p>Tendine, escluse quelle a maglia</p> <p>ex 6303 99 90</p> | | |
| ex 40 | <p>Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia</p> <p>ex 6303 99 90, ex 6304 19 90, ex 6304 99 00</p> | | |
| ex 58 | <p>Tappeti a punti annodati o arrotondati, anche confezionati</p> <p>ex 5701 90 10, ex 5701 90 90</p> | | |
| ex 59 | <p>Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli delle categorie ex 58, 142 e 151B</p> <p>ex 5702 10 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5703 90 20, ex 5703 90 80, ex 5704 10 00, ex 5704 90 00, ex 5705 00 90</p> | | |
| ex 60 | <p>Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati</p> <p>ex 5805 00 00</p> | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-------|--|-----|-----|
| ex 61 | Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria ex 62 e della categoria 137 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00, ex 5806 20 00, ex 5806 39 00, ex 5806 40 00 | | |
| ex 62 | Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) ex 5606 00 91, ex 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi ex 5804 10 11, ex 5804 10 19, ex 5804 10 90, ex 5804 29 10, ex 5804 29 90, ex 5804 30 00 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti ex 5807 10 10, ex 5807 10 90 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili ex 5808 10 00, ex 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi ex 5810 10 10, ex 5810 10 90, ex 5810 99 10, ex 5810 99 90 | | |
| ex 63 | Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma ex 5906 91 00, ex 6002 40 00, ex 6002 90 00, ex 6004 10 00, ex 6004 90 00 | | |
| ex 65 | Stoffe a maglia, diverse da quelle della categoria ex 63 ex 5606 00 10, ex 6002 40 00, ex 6004 10 00 | | |
| ex 66 | Coperte, escluse quelle a maglia ex 6301 10 00, ex 6301 90 90 | | |

GRUPPO III B

| | | | |
|-------|---|---------|-------|
| ex 10 | Guanti a maglia ex 6116 10 20, ex 6116 10 80, ex 6116 99 00 | 17 paia | 59 |
| ex 67 | Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento ex 5807 90 90, ex 6113 00 10, ex 6117 10 00, ex 6117 80 10, ex 6117 80 80, ex 6117 90 00, ex 6301 90 10, ex 6302 10 00, ex 6302 40 00, ex 6303 19 00, ex 6304 11 00, ex 6304 91 00, ex 6307 10 10, ex 6307 90 10 | | |
| ex 69 | Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza ex 6108 19 00 | 7,8 | 128 |
| ex 72 | Costumi, mutandine e slip da bagno ex 6112 39 10, ex 6112 39 90, ex 6112 49 10, ex 6112 49 90, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00 | 9,7 | 103 |
| ex 75 | Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo o ragazzo ex 6103 10 10, ex 6103 10 90, ex 6103 29 00 | 0,80 | 1 250 |
| ex 85 | Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, escluse quelle a maglia, diverse da quelle della categoria 159 ex 6215 90 00 | 17,9 | 56 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|--------|--|-----|-----|
| ex 86 | Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia ex 6212 20 00, ex 6212 30 00, ex 6212 90 00 | 8,8 | 114 |
| ex 87 | Guanti, diversi da quelli a maglia ex 6209 90 90, ex 6216 00 00 | | |
| ex 88 | Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébé"), esclusi quelli a maglia ex 6209 90 90, ex 6217 10 00, ex 6217 90 00 | | |
| ex 91 | Tende ex 6306 29 00 | | |
| ex 94 | Ovate di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili ex 5601 10 90, ex 5601 29 00, ex 5601 30 00 | | |
| ex 95 | Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti ex 5602 10 19, ex 5602 10 39, ex 5602 10 90, ex 5602 29 00, ex 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 6210 10 10, ex 6307 90 91 | | |
| ex 97 | Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde ex 5608 90 00 | | |
| ex 98 | Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 ex 5609 00 00, ex 5905 00 10 | | |
| ex 99 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria ex 5901 10 00, ex 5901 90 00 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati ex 5904 10 00, ex 5904 90 00 Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici ex 5906 10 00, ex 5906 99 10, ex 5906 99 90 Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri o per sfondi di studi, escluse quelle della categoria ex 100 ex 5907 00 10, ex 5907 00 90 | | |
| ex 100 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie ex 5903 10 10, ex 5903 10 90, ex 5903 20 10, ex 5903 20 90, ex 5903 90 10, ex 5903 90 91, ex 5903 90 99 | | |
| ex 109 | Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno ex 6306 19 00, ex 6306 30 00 | | |
| ex 110 | Materassi pneumatici, tessuti ex 6306 40 00 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|--------|--|-----|-----|
| ex 111 | Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende ex 6306 99 00 | | |
| ex 112 | Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie ex 113 e ex 114 ex 6307 20 00, ex 6307 90 99 | | |
| ex 113 | Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia ex 6307 10 90 | | |
| ex 114 | Tessuti e manufatti per usi tecnici, diversi da quelli della categoria 136 ex 5908 00 00, ex 5909 00 90, ex 5910 00 00, ex 5911 10 00, ex 5911 31 19, ex 5911 31 90, ex 5911 32 10, ex 5911 32 90, ex 5911 40 00, ex 5911 90 10, ex 5911 90 90 | | |

GRUPPO IV

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 115 | Filati di lino o di ramiè 5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19 | | |
| 117 | Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30 | | |
| 118 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90 | | |
| 120 | Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, non a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00 | | |
| 121 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 90 | | |
| 122 | Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00 | | |
| 123 | Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10, ex 5801 90 90 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia 6214 90 90 | | |

GRUPPO V

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 124 | Fibre sintetiche in fiocco 5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90 | | |
| 125 A | Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00 | | |
| 125 B | Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali 5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-------|---|-----|-----|
| 126 | Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00 | | |
| 127 A | Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, filati semplici di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00 | | |
| 127 B | Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali 5405 00 00, ex 5604 90 90 | | |
| 128 | Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00 | | |
| 129 | Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00 | | |
| 130 A | Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta 5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10 | | |
| 130 B | Filati di seta, diversi da quella della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90 | | |
| 131 | Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90 | | |
| 132 | Filati di carta 5308 90 50 | | |
| 133 | Filati di canapa 5308 20 10, 5308 20 90 | | |
| 134 | Filati metallici 5605 00 00 | | |
| 135 | Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00 | | |
| 136 A | Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli greggi, sgommati o imbianchiti 5007 20 19, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90 | | |
| 136 B | Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli della categoria 136 A ex 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 21, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 90 10, ex 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00 | | |
| 137 | Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90, ex 5806 10 00 | | |
| 138 | Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè 5311 00 90, ex 5905 00 90 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-------|---|-----|-----|
| 139 | Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 5809 00 00 | | |
| 140 | Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00 | | |
| 141 | Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali ex 6301 90 90 | | |
| 142 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90 | | |
| 144 | Feltri di peli grossolani 5602 10 35, ex 5602 29 00 | | |
| 145 | Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa ex 5607 90 20, ex 5607 90 90 | | |
| 146 A | Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00 | | |
| 146 B | Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90 | | |
| 146 C | Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 ex 5607 90 20 | | |
| 147 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati ex 5003 00 00 | | |
| 148 A | Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00 | | |
| 148 B | Filati di cocco 5308 10 00 | | |
| 149 | Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90, ex 5310 90 00 | | |
| 150 | Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati 5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90 | | |
| 151 A | Rivestimenti del suolo, di cocco 5702 20 00 | | |
| 151 B | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti "tufted" o "floccati" ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|-----|-----|
| 152 | Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti 5602 10 11 | | |
| 153 | Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303 6305 10 10 | | |
| 154 | Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 5001 00 00 Seta greggia (non torta) 5002 00 00 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati ex 5003 00 00 Lane, non cardate né pettinate 5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00 Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati 5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00 Cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati 5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00 Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani 5104 00 00 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90 Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca 5305 00 00 Cotone non cardato né pettinato 5201 00 10, 5201 00 90 Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00 Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5302 10 00, 5302 90 00 Abaca (canapa di Manila o " <i>Musa textilis</i> Nee"), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 00 00 Iuta e altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5303 10 00, 5303 90 00 Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 00 00 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|-----|-----|
| 156 | Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza 6106 90 30, ex 6110 90 90 | | |
| 157 | Indumenti, a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 e 156 ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00 | | |
| 159 | Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6204 49 10, 6206 10 00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6214 10 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta 6215 10 00 | | |
| 160 | Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta ex 6213 90 00 | | |
| 161 | Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 e 159 6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00» | | |

ALLEGATO II

L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

PAESI ESPORTATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Bielorussia

Cina

Russia

Serbia

Uzbekistan

Ucraina»

ALLEGATO III

L'allegato III è così modificato:

All'articolo 28, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:

— due lettere che identificano il paese esportatore:

Bielorussia = BY

Cina = CN

Serbia = RS

Uzbekistan = UZ

— due lettere che identificano lo Stato membro o il gruppo di Stati membri di destinazione:

AT = Austria

BG = Bulgaria

BL = Benelux

CY = Cipro

CZ = Repubblica ceca

DE = Repubblica federale di Germania

DK = Danimarca

EE = Estonia

GR = Grecia

ES = Spagna

FI = Finlandia

FR = Francia

GB = Regno Unito

HU = Ungheria

IE = Irlanda

IT = Italia

LT = Lituania

LV = Lettonia

MT = Malta

PL = Polonia

PT = Portogallo

RO = Romania

SE = Svezia

SI = Slovenia

SK = Slovacchia

- un numero a una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione nel caso di prodotti elencati nella tabella A del presente allegato, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio "8" per il 2008 e "9" per il 2009;
 - un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento;
 - un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.»
-

ALLEGATO IV

L'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

a) applicabili per l'anno 2008

| Bielorussia | Categoria | Unità | Contingente |
|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Gruppo IA | 1 | tonnellate | 1 586 |
| | 2 | tonnellate | 7 307 |
| | 3 | tonnellate | 242 |
| Gruppo IB | 4 | 1 000 pezzi | 1 839 |
| | 5 | 1 000 pezzi | 1 105 |
| | 6 | 1 000 pezzi | 1 705 |
| | 7 | 1 000 pezzi | 1 377 |
| | 8 | 1 000 pezzi | 1 160 |
| Gruppo IIA | 9 | tonnellate | 363 |
| | 20 | tonnellate | 329 |
| | 22 | tonnellate | 524 |
| | 23 | tonnellate | 255 |
| | 39 | tonnellate | 241 |
| Gruppo IIB | 12 | 1 000 paia | 5 959 |
| | 13 | 1 000 pezzi | 2 651 |
| | 15 | 1 000 pezzi | 1 726 |
| | 16 | 1 000 pezzi | 186 |
| | 21 | 1 000 pezzi | 930 |
| | 24 | 1 000 pezzi | 844 |
| | 26/27 | 1 000 pezzi | 1 117 |
| | 29 | 1 000 pezzi | 468 |
| | 73 | 1 000 pezzi | 329 |
| | 83 | tonnellate | 184 |
| Gruppo IIIA | 33 | tonnellate | 387 |
| | 36 | tonnellate | 1 312 |
| | 37 | tonnellate | 463 |
| | 50 | tonnellate | 207 |
| Gruppo IIIB | 67 | tonnellate | 359 |
| | 74 | 1 000 pezzi | 377 |
| | 90 | tonnellate | 208 |
| Gruppo IV | 115 | tonnellate | 322 |
| | 117 | tonnellate | 2 543 |
| | 118 | tonnellate | 471 |

b) applicabili per gli anni 2005, 2006 e 2007

| (La designazione completa delle merci figura nell'allegato I) | | | Livelli concordati | | |
|---|------------------------------|-------------|---|---------|---------|
| Paese terzo | Categoria | Unità | Dall'11 giugno al 31 dicembre 2005 ⁽¹⁾ | 2006 | 2007 |
| CINA | GRUPPO IA 2 (compreso 2a) | tonnellate | 20 212 | 61 948 | 70 636 |
| | | GRUPPO IB | | | |
| | 4 ⁽²⁾ | 1 000 pezzi | 161 255 | 540 204 | 595 624 |
| | 5 | 1 000 pezzi | 118 783 | 189 719 | 220 054 |
| | 6 | 1 000 pezzi | 124 194 | 338 923 | 388 528 |
| | 7 | 1 000 pezzi | 26 398 | 80 493 | 90 829 |
| | GRUPPO IIA | | | | |
| | 20 | tonnellate | 6 451 | 15 795 | 18 518 |
| | 39 | tonnellate | 5 521 | 12 349 | 14 862 |
| | GRUPPO IIB | | | | |
| | 26 | 1 000 pezzi | 8 096 | 27 001 | 29 736 |
| | 31 | 1 000 pezzi | 108 896 | 219 882 | 250 209 |
| | GRUPPO IV | | | | |
| | 115 | tonnellate | 2 096 | 4 740 | 5 347 |

⁽¹⁾ Le importazioni nella Comunità di prodotti spediti prima dell'11 giugno 2005, ma presentati per essere immessi in libera pratica in o dopo quella data, non sono soggette a limiti quantitativi. Le autorizzazioni d'importazione per tali prodotti sono rilasciate automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti degli Stati membri, purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad es. la polizza di carico e la presentazione di una dichiarazione firmata dall'importatore, che le merci sono state spedite prima di tale data. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3030/93, anche le importazioni di merci spedite prima dell'11 giugno 2005 vengono immesse in libera pratica su presentazione di un documento di sorveglianza rilasciato conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Le autorizzazioni d'importazione per le merci spedite tra l'11 giugno e il 12 luglio 2005 vengono rilasciate automaticamente e non possono essere negate col pretesto che non vi sono quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi 2005. Tuttavia, le importazioni di tutti i prodotti spediti dall'11 giugno 2005 in poi sono imputate sui limiti quantitativi 2005.

Il rilascio di autorizzazioni d'importazione non richiede la presentazione delle corrispondenti licenze d'esportazione per le merci spedite prima che la Cina abbia introdotto il sistema di licenze d'esportazione (20 luglio 2005).

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le richieste di licenze d'importazione per le merci spedite tra l'11 giugno e il 19 luglio 2005 (compreso) vanno presentate alle autorità competenti di uno Stato membro entro il 20 settembre 2005.

Le merci spedite anteriormente al 12 luglio non devono necessariamente essere state spedite direttamente nella Comunità per poter beneficiare dell'esenzione dai limiti quantitativi, fermo restando tuttavia che le autorità competenti della Comunità possono rifiutare tale agevolazione quando hanno motivo di sospettare che le merci siano state spedite verso un'altra destinazione anteriormente al 12 luglio per aggirare il presente regolamento, nel caso in cui le operazioni in questione non corrispondano alle normali pratiche commerciali o a motivi puramente logistici. Fra le operazioni che rientrano in una normale gestione commerciale figurano, ad esempio, i seguenti casi: le merci sono spedite verso centri di distribuzione per le imprese importatrici, l'importatore può presentare un contratto o una lettera di credito precedenti la data di spedizione o le merci sono state trasbordate al di fuori della Cina su un altro mezzo di trasporto entro un periodo ragionevolmente breve.

Il regolamento aumenta i livelli concordati onde consentire il rilascio di licenze d'importazione per le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 o per le merci spedite nella Comunità dopo il 20 luglio 2005 sulla scorta di una licenza d'esportazione cinese valida, che superano i livelli concordati introdotti dal regolamento (CE) n. 1084/2005 della Commissione (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 19) nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Qualora le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 dovessero superare questi livelli, la Commissione può autorizzare il rilascio di altre licenze d'importazione dopo averne informato il comitato dei tessili e dopo aver effettuato il trasferimento di 2 072 924 kg di prodotti della categoria 2 in conformità dell'allegato VIII.

⁽²⁾ Cfr. appendice A.

Appendice A dell'allegato V

| Categoria | Paese terzo | Osservazioni |
|-----------|-------------|---|
| 4 | Cina | <p>Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti limiti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bebè) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.</p> <p>Nella casella 9 della licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la seguente dicitura: "Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm".»</p> |

ALLEGATO V

La tabella dell'allegato VII è sostituita dalla seguente:

«TABELLA

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE IN REGIME DI TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

a) applicabili per l'anno 2008

| Bielorussia | Categoria | Unità | A partire dal 1° gennaio 2008 |
|-------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| Gruppo IB | 4 | 1 000 pezzi | 6 190 |
| | 5 | 1 000 pezzi | 8 628 |
| | 6 | 1 000 pezzi | 11 508 |
| | 7 | 1 000 pezzi | 8 638 |
| | 8 | 1 000 pezzi | 2 941 |
| Gruppo IIB | 12 | 1 000 paia | 5 815 |
| | 13 | 1 000 pezzi | 911 |
| | 15 | 1 000 pezzi | 5 044 |
| | 16 | 1 000 pezzi | 1 027 |
| | 21 | 1 000 pezzi | 3 356 |
| | 24 | 1 000 pezzi | 864 |
| | 26/27 | 1 000 pezzi | 4 206 |
| | 29 | 1 000 pezzi | 1 705 |
| | 73 | 1 000 pezzi | 6 535 |
| | 83 | Tonnellate | 868 |
| Gruppo IIIB | 74 | 1 000 pezzi | 1 140 |

b) applicabili per gli anni 2005, 2006 e 2007

| CINA | | Livelli specifici concordati | | | |
|------|------------|---|-------|--------|--------|
| | | Dall'11 giugno al 31 dicembre 2005 ⁽¹⁾ | 2006 | 2007 | |
| | GRUPPO IB | | | | |
| | 4 | 1 000 pezzi | 208 | 408 | 450 |
| | 5 | 1 000 pezzi | 453 | 886 | 977 |
| | 6 | 1 000 pezzi | 1 642 | 3 216 | 3 589 |
| | 7 | 1 000 pezzi | 439 | 860 | 970 |
| | GRUPPO IIB | | | | |
| | 26 | 1 000 pezzi | 791 | 1 550 | 1 707 |
| | 31 | 1 000 pezzi | 6 301 | 12 341 | 13 681 |

⁽¹⁾ I prodotti tessili spediti dalla Comunità nella Repubblica popolare cinese ai fini del perfezionamento prima dell'11 giugno 2005 e reimportati nella Comunità dopo tale data usufruiscono di queste disposizioni previa presentazione di una prova adeguata come la dichiarazione di esportazione.»

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/14/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2008

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 76/768/CEE vieta l'uso nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (qui di seguito CMR), delle categorie 1, 2 e 3, a norma dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽²⁾. L'utilizzazione delle sostanze classificate nella categoria 3 a norma della direttiva 67/548/CEE può tuttavia essere autorizzata previa valutazione e approvazione da parte del Comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC).
- (2) Nella misura in cui il CSPC ritiene che il glicoside, sostanza classificata come CMR della categoria 3 a norma dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, rappresenta un rischio trascurabile se presente in concentrazioni massime pari a 100 ppm nei prodotti cosmetici, occorre modificare conseguentemente l'allegato III della direttiva 76/768/CEE.
- (3) La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(4) Per garantire il passaggio graduale dalle formule esistenti dei prodotti cosmetici alle formule conformi ai requisiti della presente direttiva, occorre disporre un adeguato periodo transitorio.

(5) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La parte 1 dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificata conformemente all'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per garantire che i prodotti che non risultano conformi alla presente direttiva non sono commercializzati o distribuiti al destinatario finale dopo il 16 febbraio 2009.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 16 agosto 2008 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano le disposizioni a decorrere dal 16 novembre 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/67/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 22).

⁽²⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850); rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 281.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2008.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Alla parte 1 dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE si aggiunge la seguente voce relativa al glossale:

| Numero d'ordine | Sostanza | Restrizioni | | | Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta |
|-----------------|--|-------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | Campo di applicazione e/o uso | Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito | Altre limitazioni e prescrizioni | |
| a | b | c | d | e | f |
| «102 | Glossale Glyoxal (INCI) CAS No 107-22-2 EINECS No 203-474-9 | | 100 mg/kg» | | |

DIRETTIVA 2008/15/CE DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2008****recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clotianidin come principio attivo nell'allegato I della direttiva****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 ⁽²⁾, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il clotianidin.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003, il clotianidin è stato oggetto di una valutazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3) Il 15 dicembre 2005 la Germania è stata designata come Stato membro relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all'articolo 10, paragrafi 5 e 7, del regolamento (CE) n. 2032/2003.

(4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 21 giugno 2007, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi,

i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003.

(5) L'esame del clotianidin non ha evidenziato questioni ancora aperte da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

(6) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti clotianidin possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Tuttavia, sono stati individuati rischi inaccettabili nei casi in cui il legno trattato è utilizzato in esterno, ma non a contatto con il terreno o con l'acqua. È quindi opportuno iscrivere il clotianidin nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti clotianidin possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. Nel caso di prodotti impiegati per il trattamento di legno destinato ad essere utilizzato in esterno, le autorizzazioni sono concesse previa presentazione di dati che dimostrino che il prodotto può essere utilizzato senza rischi inaccettabili per l'ambiente.

(7) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è opportuno esigere che ai prodotti contenenti clotianidin e utilizzati come preservanti del legno si applichino misure di riduzione del rischio, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, affinché i rischi siano ridotti ad un livello accettabile in conformità dell'articolo 5 e dell'allegato VI della direttiva 98/8/CE. È opportuno prestare particolare attenzione alle misure intese a proteggere i settori del suolo, delle acque di superficie e delle acque sotterranee, perché nel corso della valutazione del fascicolo sono stati individuati rischi inaccettabili per tali settori, in connessione con determinati utilizzi.

(8) A livello comunitario non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai rischi per i settori e i gruppi di persone che non sono stati analizzati in modo rappresentativo nella valutazione dei rischi a livello comunitario e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, garantiscano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).

- (9) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo clotianidin, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
- (10) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.
- (11) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti clotianidin, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.
- (12) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° febbraio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

La tabella di seguito riportata, in cui figura la voce «N. 3», è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

| N. | Nome comune | Denominazione IUPAC Numeri di identificazione | Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato | Data di iscrizione | Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi) | Scadenza dell'iscrizione | Tipo di prodotto | Disposizioni specifiche (*) |
|----|-------------|---|--|--------------------|--|--------------------------|---------------------|--|
| «3 | Clotianidin | (E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5- ilmetil)-3-metil-2-nitro- guanidina Numero CE: 433-460-1 Numero CAS: 210880- 92-5 | 950 g/kg | 1° febbraio 2010 | 31 gennaio 2012 | 31 gennaio 2020 | 8 | <p>Nell'effettuare la valutazione, ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato VI, della richiesta di autorizzazione di un prodotto, gli Stati membri valutano le situazioni di utilizzo o di esposizione e/o i gruppi di persone che non sono stati analizzati in modo rappresentativo nella valutazione dei rischi a livello comunitario e che potrebbero essere esposti al prodotto. Nel rilasciare l'autorizzazione per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente garantiscono che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per attenuare i rischi rilevati. L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili.</p> <p>Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>In considerazione dei rischi rilevati per il suolo, le acque di superficie e le acque sotterranee, i prodotti possono essere autorizzati per il trattamento di legno destinato ad essere utilizzato in esterno solo se sono forniti dati che dimostrino la conformità del prodotto alle disposizioni dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario mediante l'applicazione di idonee misure di riduzione del rischio. In particolare, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale debbono specificare che, subito dopo il trattamento, il legno deve essere conservato su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento»</p> |

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

DIRETTIVA 2008/16/CE DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2008****recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'etofenprox come principio attivo nell'allegato I della direttiva****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 ⁽²⁾, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende l'etofenprox.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003, l'etofenprox è stato oggetto di una valutazione in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definiti nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.
- (3) L'11 ottobre 2005 l'Austria è stata designata come Stato membro relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all'articolo 10, paragrafi 5 e 7, del regolamento (CE) n. 2032/2003.
- (4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 21 giugno 2006, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003.
- (5) L'esame dell'etofenprox non ha evidenziato questioni ancora aperte da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

- (6) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti etofenprox possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, della direttiva 98/8/CE. Tuttavia i rischi individuati per la salute umana risultano accettabili solo in caso di uso stagionale e intermittente (fino a 3 mesi l'anno). È quindi opportuno iscrivere l'etofenprox nell'allegato I, della direttiva 98/8/CE, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti etofenprox possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. Nel caso di prodotti destinati ad essere utilizzati tutto l'anno, le autorizzazioni sono concesse previa presentazione dei dati relativi all'assorbimento cutaneo, al fine di dimostrare che detti prodotti possono essere utilizzati senza rischi inaccettabili per la salute umana.
- (7) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione, e in particolare del rischio rilevato per i lavoratori, è opportuno esigere che i prodotti contenenti etofenprox e destinati ad uso industriale come preservanti del legno siano utilizzati con gli idonei dispositivi di protezione.
- (8) A livello comunitario non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. È pertanto opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai rischi per i settori e i gruppi di persone che non sono stati analizzati in modo rappresentativo nella valutazione dei rischi a livello comunitario e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, garantiscano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.
- (9) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo etofenprox, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
- (10) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, della direttiva 98/8/CE, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/70/CE della Commissione (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).

- (11) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti etofenprox, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.
- (12) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- (13) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° febbraio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

La tabella di seguito riportata, in cui figura la voce «N. 5», è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

| N. | Nome comune | Denominazione IUPAC Numeri di identificazione | Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato | Data di iscrizione | Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi) | Scadenza dell'iscrizione | Tipo di prodotto | Disposizioni specifiche (*) |
|----|-------------|---|--|--------------------|--|--------------------------|---------------------|---|
| «5 | etofenprox | 3-fenossibenzil-2- (4-etossifenil)-2- metilpropietere Numero CE: 407-980-2 Numero CAS: 80844-07-1 | 970 g/kg | 1° febbraio 2010 | 31 gennaio 2012 | 31 gennaio 2020 | 8 | Nell'effettuare la valutazione, ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato VI, della richiesta di autorizzazione di un prodotto, gli Stati membri valutano le situazioni di utilizzo e/o di esposizione e/o i gruppi di persone che non sono stati analizzati in modo rappresentativo nella valutazione dei rischi a livello comunitario e che potrebbero essere esposti al prodotto. Nel rilasciare l'autorizzazione per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente garantiscono che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per attenuare i rischi rilevati. L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: In considerazione del rischio rilevato per i lavoratori, i prodotti possono essere utilizzati tutto l'anno solo se sono forniti dati relativi all'assorbimento cutaneo che dimostrino l'assenza di rischi inaccettabili derivanti dall'esposizione cronica. Inoltre, i prodotti destinati ad uso industriale devono essere utilizzati con idonei dispositivi di protezione personali». |

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Croazia e che abroga la decisione 2006/145/CE

(2008/119/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha approvato l'introduzione dei partenariati quali strumenti utili per dare contenuti concreti alla prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali.

(2) Il regolamento (CE) n. 533/2004 stabilisce che il Consiglio decida i principi, le priorità e le condizioni da inserire nei partenariati nonché qualsiasi successivo adeguamento. A norma del regolamento, inoltre, il controllo dei partenariati di adesione è assicurato nell'ambito dei meccanismi istituiti in virtù del processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente le relazioni annuali.

(3) A seguito del partenariato europeo del 2004, il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato il primo partenariato per l'adesione con la Croazia ⁽²⁾.

(4) Il 3 ottobre 2005 gli Stati membri hanno avviato i negoziati con la Croazia per l'adesione del paese all'Unione europea. Lo stato di avanzamento dei negoziati dipenderà dai progressi compiuti dalla Croazia nei preparativi per l'adesione, progressi che saranno misurati, tra l'altro, in relazione all'attuazione degli obiettivi del partenariato per l'adesione; quest'ultima sarà verificata periodicamente.

(5) Nella comunicazione sulla strategia di allargamento e sulle sfide principali per il periodo 2006-2007, la Commissione indicava che i partenariati sarebbero stati aggiornati alla fine del 2007.

(6) Il regolamento (CE) n. 1085/2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) ⁽³⁾, adottato dal Consiglio il 17 luglio 2006, costituisce il nuovo quadro per l'assistenza preadesione.

(7) È pertanto opportuno adottare un partenariato per l'adesione riveduto che costituisca un aggiornamento dell'attuale partenariato, per definire nuove priorità da conseguire ulteriormente sulla base dei risultati illustrati nella relazione periodica del 2007 sui preparativi realizzati dalla Croazia per una maggiore integrazione nell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 86 del 24.3.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 269/2006 (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 7).

⁽²⁾ Decisione 2006/145/CE del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Croazia (GU L 55 del 25.2.2006, pag. 30).

⁽³⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(8) Al fine di prepararsi all'adesione, la Croazia deve mettere a punto un programma che indichi la tabella di marcia e le misure specifiche con cui conseguire le priorità stabilite dal partenariato per l'adesione.

(9) La decisione 2006/145/CE dovrebbe essere abrogata,

DECIDE:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 533/2004, i principi, le priorità e le condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Croazia sono definiti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'attuazione del partenariato per l'adesione è valutata e monitorata tramite i meccanismi istituiti nell'ambito del processo di

stabilizzazione e di associazione, nonché dal Consiglio sulla base delle relazioni annuali presentate dalla Commissione.

Articolo 3

La decisione 2006/145/CE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK

ALLEGATO

PARTENARIATO PER L'ADESIONE 2007 CON LA CROAZIA**1. INTRODUZIONE**

Il partenariato per l'adesione riveduto proposto aggiorna il primo partenariato sulla base dei risultati illustrati nella relazione della Commissione del 2007 sui progressi compiuti dalla Croazia. Individua le nuove priorità d'azione e quelle rimanenti. Le nuove priorità sono adattate alle esigenze specifiche del paese e al suo specifico stadio di preparazione e saranno aggiornate secondo necessità. La Croazia deve mettere a punto un programma che indichi la tabella di marcia e le misure specifiche con cui realizzare le priorità stabilite dal partenariato per l'adesione. Il partenariato per l'adesione fornisce inoltre l'orientamento per l'assistenza finanziaria da erogare al paese.

2. PRINCIPI

Il processo di stabilizzazione e di associazione rimane il quadro generale entro cui si iscrive il percorso europeo dei paesi dei Balcani occidentali fino alla loro futura adesione. Le principali priorità identificate per la Croazia riguardano la sua capacità di soddisfare i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e le condizioni associate al processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente quelle definite dal Consiglio nelle conclusioni del 29 aprile 1997 e del 21-22 giugno 1999, nella dichiarazione finale del vertice di Zagabria del 24 novembre 2000 e nell'Agenda di Salonicco, nonché le condizioni del quadro di negoziazione adottato dal Consiglio il 3 ottobre 2005.

3. PRIORITÀ

Le priorità elencate nel presente partenariato per l'adesione sono state selezionate sulla base dell'ipotesi realistica che la Croazia riesca ad attuarle o a conseguire risultati sostanziali nei prossimi anni. Le priorità riguardano tanto la legislazione quanto l'attuazione di quest'ultima.

Vista la necessità di definire delle priorità, altri compiti che la Croazia deve indubbiamente svolgere potrebbero diventare le priorità di un futuro partenariato, anche in funzione dei progressi che il paese compirà.

Tra le priorità è stata individuata una serie di priorità fondamentali che vengono illustrate all'inizio della sezione seguente. Le priorità fondamentali non sono elencate per ordine di importanza.

Priorità fondamentali

- Garantire la piena e corretta attuazione degli impegni sottoscritti nel quadro dell'accordo di stabilizzazione e di associazione
- Aggiornare e attuare la strategia e il piano di azione per la riforma giudiziaria
- Adottare ed attuare rapidamente un quadro strategico per la riforma della pubblica amministrazione
- Aggiornare e accelerare l'attuazione del programma anticorruzione e dei piani d'azione connessi; prendere iniziative più coordinate e propositive per la prevenzione, l'individuazione e la lotta efficace alla corruzione, segnatamente quella ad alto livello
- Applicare la legge costituzionale sulle minoranze nazionali, in particolare le disposizioni che garantiscono la rappresentanza proporzionale delle minoranze sul mercato del lavoro. Prendere misure di più ampia portata per combattere la discriminazione nel settore pubblico
- Portare a termine il processo di rientro dei profughi; risolvere definitivamente tutti i problemi di fornitura di alloggi agli ex titolari di diritti di occupazione/locazione; completare il processo di ricostruzione e di recupero delle proprietà e offrire nuovamente la possibilità di presentare domanda di convalida
- Proseguire gli sforzi intesi alla riconciliazione fra i cittadini della regione

- Impegnarsi per la risoluzione definitiva delle questioni bilaterali rimaste in sospeso ⁽¹⁾, in particolare le vertenze frontaliere con la Slovenia, la Serbia, il Montenegro e la Bosnia-Erzegovina e risolvere la questione della zona ecologica e di pesca protetta
- Mantenere una piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e garantire l'integrità dei procedimenti nazionali contro i crimini di guerra
- Migliorare il contesto imprenditoriale e il potenziale di crescita economica, in particolare riducendo le sovvenzioni, ristrutturando le grandi imprese in perdita e aumentando l'efficienza della spesa pubblica.

Criteri politici

Democrazia e Stato di diritto

Pubblica amministrazione

- Dare piena attuazione alle misure di riforma della pubblica amministrazione in materia di procedure amministrative, assunzioni, promozioni, formazione e assenza di politicizzazione; migliorare la gestione delle risorse umane in diversi settori della pubblica amministrazione.

Sistema giudiziario

- Ridurre considerevolmente l'arretrato giudiziario nei tribunali e garantire una durata accettabile dei procedimenti
- Razionalizzare l'organizzazione dei tribunali, segnatamente grazie all'introduzione di moderni sistemi informatici
- Adottare regole aperte, eque e trasparenti in materia di assunzioni, valutazione, promozioni e provvedimenti disciplinari nel settore giudiziario e incentivare la professionalità mediante corsi di formazione di livello elevato, sostenuti da un adeguato finanziamento dell'Accademia giudiziaria, anche in diritto comunitario
- Adottare misure per assicurare la piena e corretta esecuzione delle sentenze.

Politica di lotta alla corruzione

- Continuare il lavoro di redazione e attuazione di codici di condotta/deontologici per funzionari e rappresentanti eletti nonché l'elaborazione di programmi di azione finalizzati alla prevenzione della corruzione presso i pertinenti organismi incaricati dell'applicazione della legge (polizia di frontiera, forze dell'ordine, dogane, magistratura) e altre istituzioni e organismi del settore pubblico; affrontare congiuntamente la corruzione connessa agli appalti pubblici. Creare delle unità di esperti nella lotta contro la corruzione all'interno dei servizi maggiormente interessati, instaurando un adeguato meccanismo di coordinamento fra di esse, e garantire loro formazione e risorse sufficienti
- Prendere misure per garantire un'applicazione uniforme del quadro normativo in materia di lotta alla corruzione, anche attraverso l'uso di statistiche adeguate. Garantire il rispetto delle norme stabilite dagli strumenti internazionali adottando le adeguate misure legislative e amministrative
- Adottare misure concrete per sensibilizzare maggiormente la popolazione al fatto che la corruzione costituisce un grave reato
- Garantire una cooperazione piena delle autorità statali con l'Ufficio per la prevenzione della corruzione e della criminalità organizzata.

Diritti umani e tutela delle minoranze

- Garantire l'accesso alla giustizia e al gratuito patrocinio e rendere disponibili le relative risorse finanziarie
- Promuovere il rispetto e la tutela delle minoranze in conformità del diritto internazionale e delle migliori prassi degli Stati membri dell'UE

⁽¹⁾ Alcuni Stati membri hanno sottolineato in questo contesto l'importanza di accelerare il processo di restituzione delle proprietà, in linea con le pertinenti sentenze della Corte costituzionale croata.

- Incoraggiare la tolleranza nei confronti delle minoranze serbe e Rom e prendere provvedimenti per proteggere le persone appartenenti a minoranze da minacce o atti di discriminazione, ostilità o violenza
- Proseguire l'attuazione della strategia e del programma di azione per la tutela e l'integrazione della popolazione Rom e garantire la disponibilità delle risorse necessarie a tal fine, specialmente in materia di occupazione, istruzione e alloggi
- Adottare e attuare una strategia globale di lotta alla discriminazione.

Questioni regionali e obblighi in campo internazionale

- Rispettare pienamente l'accordo del 4 giugno 2004 concernente la Zona ecologica e di pesca protetta di cui alle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2004 e al quadro di negoziazione e non applicare agli Stati membri dell'UE alcun aspetto della zona fino a quando non si sarà trovato un accordo comune nello spirito dell'UE
- Garantire l'integrità dei procedimenti contro i crimini di guerra, segnatamente ponendo fine alle discriminazioni etniche nei confronti della popolazione serba, comprese l'applicazione di uno standard uniforme di responsabilità penale e una maggiore sicurezza per testimoni e informatori
- Garantire un coordinamento e una cooperazione adeguati tra tutte le autorità competenti, a livello centrale e locale, in materia di rientro dei profughi
- Registrare progressi nel risolvere insieme ai paesi limitrofi tutte le questioni riguardanti la perdita dei diritti di occupazione/locazione
- Creare le condizioni socioeconomiche necessarie per agevolare il reinserimento dei profughi e la loro accettazione da parte delle comunità locali di destinazione, segnatamente tramite programmi di sviluppo regionale nelle aree interessate
- Contribuire a rafforzare la cooperazione regionale, sostenendo tra l'altro la transizione dal patto di stabilità a un quadro di cooperazione più regionalizzato e l'applicazione efficace dell'accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA).
- Dare piena attuazione agli accordi già conclusi con i paesi limitrofi, segnatamente in materia di lotta alla criminalità organizzata, gestione delle frontiere e riammissione, cooperazione transfrontaliera e cooperazione giudiziaria e di polizia, anche in relazione ai crimini di guerra, e concludere gli accordi rimasti in sospeso.

Criteria economici

- Continuare ad attuare politiche oculate in materia fiscale, monetaria e finanziaria onde sostenere la stabilità macroeconomica, segnatamente il contenimento dell'inflazione a livelli bassi, la stabilità cambiaria e un'ulteriore riduzione del rapporto spesa pubblica/PIL, disavanzo pubblico/PIL e debito pubblico/PIL
- Proseguire le riforme istituzionali in materia di finanze pubbliche onde migliorare la trasparenza finanziaria, rendere più efficiente e trasparente la gestione del debito pubblico e completare il previsto adeguamento delle relazioni di bilancio ai principi ESA 95
- Proseguire l'attuazione della riforma globale del sistema di assistenza sanitaria onde evitare l'accumulo di arretrati di pagamento nel sistema sanitario e migliorare l'efficienza della spesa sanitaria. Proseguire la riforma della previdenza sociale. Garantire la sostenibilità finanziaria del primo pilastro del regime pensionistico tramite riforme parametriche ad hoc
- Continuare a facilitare l'accesso delle nuove imprese al mercato riducendo i tempi, le procedure e i costi connessi alla creazione di un'impresa. Migliorare le procedure fallimentari per accelerare l'uscita dal mercato

- Migliorare il quadro istituzionale per le privatizzazioni onde accelerare considerevolmente la privatizzazione delle imprese incluse nel portafoglio del Fondo statale per la privatizzazione. Proseguire la ristrutturazione delle imprese statali in perdita e del sistema ferroviario onde ridurre l'importo delle sovvenzioni al settore delle imprese in percentuale del PIL
- Migliorare le strutture di incentivazione e la flessibilità sul mercato del lavoro per aumentare i tassi di partecipazione e di occupazione.

Capacità di assumersi gli obblighi che comporta l'adesione

Capitolo 1: Libera circolazione delle merci

- Adottare e applicare una legislazione quadro orizzontale per completare le infrastrutture necessarie e garantire la separazione dei compiti tra le diverse funzioni (regolamentazione, standardizzazione, accreditamento, metrologia, valutazione della conformità e vigilanza del mercato)
- Adottare e attuare una strategia globale per il recepimento e l'applicazione della legislazione comunitaria a livello delle organizzazioni orizzontali pertinenti (standardizzazione, accreditamento, metrologia e vigilanza del mercato) e nei singoli settori; rafforzare la capacità amministrativa
- Adottare e attuare un piano d'azione per la conformità con gli articoli 28-30 del trattato CE, compresa l'introduzione delle clausole di riconoscimento reciproco
- Proseguire l'adozione degli standard europei. Proseguire i preparativi verso la conformità con i criteri di adesione relativi agli organismi di standardizzazione
- Portare a termine il recepimento delle direttive «nuovo approccio» e «vecchio approccio», in particolare riguardo ai prodotti farmaceutici.

Capitolo 2: Libera circolazione dei lavoratori

- Eliminare qualsiasi misura discriminatoria nei confronti dei lavoratori migranti dell'UE e dei cittadini dell'UE
- Potenziare le strutture amministrative responsabili del coordinamento dei regimi previdenziali.

Capitolo 3: Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi

- Completare l'allineamento legislativo con l'*acquis* sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini UE e modificare la legislazione vigente onde abrogare i requisiti rimanenti applicati ai prestatori di servizi dell'UE per quanto riguarda la nazionalità, la lingua, lo stabilimento o le licenze commerciali; eliminare gli altri ostacoli amministrativi e tecnici al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi e assicurare un trattamento equo delle domande di licenze commerciali, incluse le licenze edilizie.

Capitolo 4: Libera circolazione dei capitali

- Completare la realizzazione di un meccanismo efficace di lotta contro il riciclaggio del denaro, garantendo in particolare che gli organismi preposti all'applicazione siano pienamente operativi, provvisti di risorse adeguate e agiscano in effettivo coordinamento con gli enti nazionali e internazionali loro omologhi
- Registrare ulteriori progressi per quanto riguarda l'eliminazione delle ultime restrizioni alla circolazione dei capitali; abolire tutte le restrizioni all'acquisto di beni immobili da parte di cittadini dell'UE, in conformità dell'ASA, e accelerare il trattamento di tutte le domande di autorizzazione per l'acquisto di beni immobili già presentate da cittadini dell'UE.

Capitolo 5: Appalti pubblici

- Incaricare un organismo competente in materia di appalti di garantire una politica coerente e trasparente e di guidarne l'attuazione in tutti i settori connessi agli appalti pubblici

- Adottare e attuare una strategia globale, fissando calendari e tappe principali, per l'allineamento legislativo e lo sviluppo delle capacità in tutti i settori degli appalti pubblici (contratti, concessioni, partenariati pubblico-privato) nonché per le procedure e gli organi di ricorso. Potenziare i meccanismi di applicazione degli organi di ricorso.

Capitolo 6: Diritto societario

- Allineare la legge sulle società con l'*acquis* e completare l'allineamento con la direttiva sulle offerte pubbliche di acquisizione
- Allineare con l'*acquis* la legislazione in materia di contabilità e revisione contabile. Rafforzare il quadro istituzionale pertinente.

Capitolo 7: Legislazione in materia di proprietà intellettuale

- Completare l'allineamento con l'*acquis* riguardante il diritto d'autore e i diritti connessi e garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale rafforzando la capacità amministrativa degli organi competenti
- Raggiungere risultati soddisfacenti in termini di indagini e azioni giudiziarie riguardanti i casi di pirateria e contraffazione.

Capitolo 8: Politica di concorrenza

- Adottare un programma nazionale di ristrutturazione per il settore siderurgico che garantisca la sua redditività e il rispetto delle norme UE in materia di aiuti di Stato. Adottare piani di ristrutturazione individuali per ciascuno dei cantieri in difficoltà e integrare tali piani in un programma nazionale di ristrutturazione, in linea con le norme UE in materia di aiuti di Stato
- Portare a termine l'allineamento legislativo con le norme UE in materia di aiuti di Stato riguardanti gli incentivi fiscali e allineare tutti gli altri regimi di aiuti di Stato classificati nell'inventario degli aiuti di Stato come incompatibili con le norme UE. Adottare la carta degli aiuti a finalità regionale
- Adottare le misure legislative necessarie per un controllo antitrust efficace, specie per quanto riguarda il calcolo delle ammende e il controllo giudiziario.

Capitolo 9: Servizi finanziari

- Portare a termine il recepimento dell'*acquis* riguardante le licenze bancarie, i requisiti patrimoniali, gli istituti di moneta elettronica, i conglomerati finanziari, il risanamento e la liquidazione, i conti bancari, i conti delle succursali e i sistemi di garanzia dei depositi
- Portare a termine l'allineamento legislativo in materia di margini di solvibilità, vigilanza nel settore assicurativo, intermediazione assicurativa e riassicurativa, infrastruttura del mercato finanziario, mercati degli investimenti e dei valori mobiliari
- Istituire un sistema di indennizzo degli investitori in linea con l'*acquis*. Comprovare l'applicazione dei requisiti prudenziali.

Capitolo 10: Società dell'informazione e media

- Completare l'allineamento con l'*acquis* in materia di comunicazioni elettroniche, commercio elettronico, firme elettroniche, media elettronici e sicurezza dell'informazione nonché con la direttiva Televisione senza frontiere
- Garantire una capacità amministrativa sufficiente per applicare l'*acquis*, segnatamente in materia di comunicazioni elettroniche, e dimostrare l'adempimento degli obblighi per quanto riguarda gli operatori con un significativo potere di mercato e i diritti dei nuovi entranti sul mercato delle comunicazioni elettroniche, compresi i diritti di passaggio, coesistenza e condivisione di strutture

- Portare a termine la prevista revisione della legislazione sui media audiovisivi attraverso una pubblica consultazione, onde garantire l'indipendenza normativa e tutelarsi da ingerenze politiche indebite.

Capitolo 11: Agricoltura e sviluppo rurale

- Potenziare le strutture e le capacità amministrative necessarie all'attuazione di politiche di sviluppo rurale e del mercato, comprese la raccolta e l'elaborazione di dati agricoli
- Istituire un catasto viticolo conforme agli standard dell'UE
- Continuare i preparativi per l'istituzione di organismi pagatori efficienti e finanziariamente affidabili per la gestione e il controllo dei fondi agricoli, conformemente ai requisiti comunitari e ai principi internazionali di revisione contabile.

Capitolo 12: Sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria

- Migliorare in misura sostanziale l'allineamento legislativo in materia veterinaria, fitosanitaria e di sicurezza alimentare e potenziare le necessarie strutture di attuazione, compresi i servizi di ispezione e controllo
- Instaurare regimi conformi nei settori veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare, compreso un sistema di identificazione degli animali e di registrazione dei loro movimenti, il trattamento dei sottoprodotti di origine animale, il potenziamento degli stabilimenti agroalimentari, il benessere degli animali e i programmi di lotta alle loro malattie, il controllo degli animali e dei prodotti di origine animale ai posti d'ispezione frontalieri, i controlli fitosanitari, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e il controllo dei loro residui, la qualità delle sementi e dei materiali di propagazione vegetale.

Capitolo 13: Pesca

- Potenziare le strutture amministrative, in particolare, quelle incaricate delle ispezioni nel campo della politica della pesca, e migliorare la raccolta dei dati concernenti le catture e gli sbarchi
- Portare a termine il registro informatizzato dei pescherecci e predisporre un sistema di monitoraggio via satellite delle imbarcazioni.

Capitolo 14: Politica dei trasporti

- Portare a termine l'allineamento con l'*acquis* UE e rafforzare la capacità amministrativa nel settore dei trasporti stradali (anche mediante l'uso dei tachigrafi digitali), aerei, marittimi e fluviali, specie per quanto concerne la sicurezza della navigazione e i servizi di informazione fluviale
- Adottare la normativa di attuazione per il trasporto ferroviario, con particolare riguardo alle disposizioni relative all'interoperabilità e all'assegnazione indipendente della capacità. Pubblicare una versione definitiva del prospetto informativo della rete
- Attuare la prima fase transitoria dell'accordo sullo Spazio aereo comune europeo e procedere alla ratifica.

Capitolo 15: Energia

- Adempiere gli obblighi sanciti dal trattato che istituisce la Comunità dell'energia
- Potenziare la capacità amministrativa e portare a termine l'allineamento all'*acquis* comunitario nel campo della sicurezza dell'approvvigionamento, dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili, del mercato interno dell'energia (elettricità e gas) e dell'energia nucleare e assicurare un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione.

Capitolo 16: Fiscalità

- Accelerare l'allineamento all'*acquis* della legislazione fiscale, includendo in particolare le zone franche nell'ambito dell'applicazione territoriale del regime IVA, abolendo le aliquote zero dell'IVA in vigore e la tassazione discriminatoria delle sigarette e armonizzando ulteriormente il sistema delle accise
- Potenziare in misura significativa la capacità di applicazione dell'amministrazione fiscale e doganale, in particolare per quanto riguarda le funzioni di riscossione e di controllo e lo sviluppo dei necessari sistemi informatici; continuare ad adoperarsi per l'istituzione di un servizio delle accise funzionante e provvisto di un organico adeguato; snellire le procedure e rafforzare i controlli per perseguire efficacemente le frodi fiscali
- Impegnarsi a rispettare i principi del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e assicurare la conformità delle nuove misure fiscali a tali principi.

Capitolo 17: Politica economica e monetaria

- Allineare il quadro normativo onde garantire la totale indipendenza della Banca centrale, assicurare l'allineamento per quanto riguarda il divieto di accesso privilegiato del settore pubblico alle istituzioni finanziarie e consentire la piena integrazione della Banca centrale nel Sistema europeo delle banche centrali.

Capitolo 18: Statistiche

- Potenziare la capacità amministrativa dell'Istituto statistico, riformarne gli uffici regionali e migliorare il coordinamento con gli altri enti incaricati di elaborare statistiche ufficiali nel paese
- Continuare a sviluppare le statistiche agricole, macroeconomiche e relative alle imprese.

Capitolo 19: Politica sociale e occupazione

- Continuare l'opera di allineamento all'*acquis* comunitario e potenziare le relative strutture amministrative e di attuazione, in particolare gli ispettorati del lavoro, in collaborazione con le parti sociali
- Attuare efficacemente il memorandum congiunto sull'inclusione sociale e, una volta adottato, il documento comune di valutazione riguardante le priorità per l'occupazione.

Capitolo 20: Politica industriale e delle imprese

- Attuare una politica industriale concreta e globale, con particolare attenzione alla ristrutturazione dei settori e delle imprese chiave in perdita, comprese la siderurgia e la cantieristica.

Capitolo 21: Reti transeuropee

- Potenziare le interconnessioni con i paesi limitrofi nei settori del gas e dell'elettricità.

Capitolo 22: Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali

- Adottare e iniziare ad attuare un piano d'azione comprendente obiettivi ben definiti, con il relativo calendario, onde soddisfare i requisiti normativi e operativi della politica comunitaria di coesione, compreso il rafforzamento della capacità a livello centrale, regionale e locale
- Stabilire una chiara separazione delle competenze e rafforzare la capacità delle autorità/strutture di attuazione designate, comprese le autorità locali, migliorando il coordinamento fra di esse

- Adottare una legge sullo sviluppo regionale

- Rafforzare la capacità in materia di programmazione, preparazione dei progetti, monitoraggio, valutazione, gestione e controllo finanziario, segnatamente a livello dei ministeri competenti, onde attuare i programmi preadesione dell'UE per preparare l'attuazione della politica di coesione comunitaria.

Capitolo 23: Diritti giudiziari e fondamentali

- Continuare ad applicare la legge nazionale sulla protezione dei dati personali in linea con l'*acquis* e garantire un monitoraggio e un'attuazione adeguati

- Per le altre priorità, si veda la sezione Criteri politici.

Capitolo 24: Giustizia, libertà e sicurezza

- Completare la revisione della legislazione di base per allinearla all'*acquis* di Schengen e aumentare gli investimenti a livello locale in apparecchiature informatiche e ulteriore formazione per la polizia

- Continuare a preparare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen potenziando l'organico e migliorando la formazione delle guardie di frontiera, aumentando gli investimenti nelle apparecchiature, compresa l'estensione del Sistema informatico per la gestione delle frontiere nazionali, e garantirne la compatibilità con la seconda generazione del Sistema d'Informazione Schengen (SIS II). Migliorare la capacità amministrativa e di applicazione della polizia di frontiera intensificando la cooperazione fra agenzie

- Proseguire l'allineamento con la politica dell'UE in materia di visti, compresi l'introduzione di identificatori biometrici nei documenti di viaggio e i preparativi per il Sistema di informazione sui visti

- Adottare il diritto derivato necessario per l'attuazione della legge sull'asilo e della legge sugli stranieri

- Garantire la compatibilità della legislazione con l'*acquis* sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e rafforzare la capacità della magistratura di applicare l'*acquis*.

Capitolo 25: Scienza e ricerca

- Garantire una capacità adeguata per attuare i progetti di ricerca finanziati dall'UE

- Continuare a prendere provvedimenti per agevolare l'integrazione nello Spazio europeo della ricerca.

Capitolo 26: Istruzione e cultura

- Garantire una capacità sufficiente per la gestione dei programmi Apprendimento permanente e Gioventù in azione

- Allinearsi con l'*acquis* sulla non discriminazione tra cittadini dell'UE e della Croazia per quanto concerne l'accesso all'istruzione, nonché con la direttiva sull'istruzione dei figli di lavoratori migranti.

Capitolo 27: Ambiente

- Continuare l'opera di recepimento e di applicazione dell'*acquis* comunitario, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, la qualità delle acque e dell'aria, la protezione della natura e la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

- Adottare e attuare, in modo ben coordinato, un piano globale onde disporre della capacità amministrativa e delle risorse finanziarie necessarie per applicare l'*acquis* ambientale

- Potenziare gli investimenti in infrastrutture ambientali, con particolare riguardo alla raccolta e al trattamento delle acque di scarico, all'approvvigionamento di acqua potabile e alla gestione dei rifiuti
- Iniziare ad applicare il protocollo di Kyoto
- Assicurare l'integrazione dei requisiti in materia di tutela ambientale nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche settoriali e promuovere lo sviluppo sostenibile.

Capitolo 28: Salute e tutela dei consumatori

- Proseguire l'allineamento con l'*acquis* sui consumatori e sulla salute, anche per quanto riguarda il sangue, i tessuti, le cellule e il tabacco, predisporre strutture amministrative ad hoc e garantire una capacità di applicazione sufficiente
- Sviluppare presso le comunità servizi alternativi al ricovero in istituto per problemi di salute mentale e stanziare mezzi finanziari sufficienti per l'assistenza psichiatrica.

Capitolo 29: Unione doganale

- Continuare ad adottare la legislazione sui settori da allineare ulteriormente, specie per quanto riguarda le norme di origine non preferenziale e l'applicazione di diritti
- Applicare le norme doganali in modo coerente e omogeneo in tutti gli uffici doganali, specie per quanto riguarda il trattamento delle dichiarazioni, l'origine, le procedure semplificate, la contraffazione e la selettività dei controlli; garantire in tutti gli uffici l'applicazione di procedure moderne e coerenti per l'analisi dei rischi
- Sulla base di una strategia globale e coerente, compiere progressi sufficienti nello sviluppo di tutti i sistemi di interconnettività informatica.

Capitolo 30: Relazioni esterne

- Prepararsi ad allineare tutti gli accordi internazionali pertinenti con paesi terzi e rafforzare la capacità amministrativa e di controllo per quanto riguarda la politica commerciale comune.

Capitolo 31: Politica estera, di sicurezza e di difesa

- Rafforzare l'applicazione della normativa sul controllo delle armi e migliorare ulteriormente la capacità per la piena attuazione della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di sicurezza e di difesa.

Capitolo 32: Controllo finanziario

- Adottare e applicare la legislazione sul controllo finanziario pubblico interno e le politiche connesse garantendo una capacità di attuazione adeguata
- Salvaguardare l'indipendenza funzionale e finanziaria dell'Istituto statale per la revisione dei conti attraverso la modifica delle disposizioni costituzionali o norme nazionali di effetto equivalente, l'adozione e l'attuazione della necessaria normativa di accompagnamento
- Allineare il codice penale con l'*acquis* sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE, con la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari e con i suoi protocolli

- Istituire un servizio di coordinamento efficace ed efficiente per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 280, paragrafo 3, del trattato CE e l'applicazione dell'*acquis* relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione, in particolare l'obbligo di assistere i controllori della Commissione
- Prendere misure legislative e amministrative per conformarsi all'*acquis* sulla protezione dell'euro contro la falsificazione.

Capitolo 33: Disposizioni finanziarie e di bilancio

- Aumentare la capacità amministrativa e definire norme procedurali per svolgere correttamente, a decorrere dall'adesione, le funzioni di calcolo, previsione, riscossione, pagamento, controllo e trasmissione di relazioni all'UE in materia di risorse proprie.

4. PROGRAMMAZIONE

L'assistenza comunitaria sarà fornita mediante lo strumento di preadesione (IPA) e, per i programmi adottati prima del 2007, il regolamento (CE) n. 2666/2000 del 5 dicembre 2000 relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (regolamento CARDS) ⁽¹⁾. Pertanto, la presente decisione non avrà alcuna incidenza finanziaria. Gli accordi di finanziamento costituiscono la base giuridica per l'attuazione dei programmi concreti.

La Croazia può inoltre accedere a finanziamenti nel quadro di programmi plurinazionali e orizzontali.

5. CONDIZIONI

L'assistenza ai paesi dei Balcani occidentali è subordinata alla realizzazione di ulteriori progressi in materia di conformità ai criteri di Copenaghen e ai requisiti dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, come pure di progressi nel conseguimento delle specifiche priorità del presente partenariato per l'adesione. Qualora tali condizioni non dovessero essere rispettate, il Consiglio potrebbe adottare misure adeguate ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio o, nel caso dei programmi pre-2007, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2666/2000. L'assistenza è subordinata inoltre alle condizioni definite dal Consiglio nelle conclusioni del 29 aprile 1997, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. Condizioni specifiche figurano anche nei singoli programmi annuali. Le decisioni di finanziamento saranno seguite dalla firma di un accordo di finanziamento con la Croazia.

6. MONITORAGGIO

L'attuazione del partenariato per l'adesione è monitorata nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione, anche attraverso le relazioni annuali presentate dalla Commissione, durante i dialoghi politici ed economici e sulla base delle informazioni fornite alla conferenza di adesione.

⁽¹⁾ GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2008

che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e la decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina

[notificata con il numero C(2008) 409]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/120/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali domestici della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1; l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma; l'articolo 11, paragrafo 2 e l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 88/407/CEE definisce le prescrizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed all'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina nella Comunità e fissa il modello di certificati sanitari per gli scambi intracomunitari.
- (2) La direttiva 2003/43/CE ⁽²⁾ recante modifica della direttiva 88/407/CEE introduce inter alia i centri per il magazzinaggio dello sperma e le condizioni per il riconoscimento e il controllo di tali centri.
- (3) La decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina ⁽³⁾, prevede il modello di certificati per l'importazione nella Comunità di sperma di animali domestici della specie bovina. Tale decisione va adattata in conformità della direttiva 88/407/CEE e dev'essere completato l'elenco dei paesi terzi dai quali viene autorizzata l'im-

portazione negli Stati membri di sperma di animali domestici della specie bovina.

- (4) Al fine di consentire la completa tracciabilità dello sperma negli scambi intracomunitari sarebbe inoltre opportuno adottare modelli di certificati sanitari per gli scambi intracomunitari e per l'importazione nella Comunità di sperma di animali domestici della specie bovina in provenienza da centri di magazzinaggio riconosciuti.
- (5) È opportuno che la presentazione grafica dei certificati rispetti l'impaginazione fissata per i certificati veterinari di cui alla decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE ⁽⁴⁾, e che vengano altresì uniformate determinate prescrizioni di polizia sanitaria.
- (6) È peraltro opportuno modificare i modelli di certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie bovina stabiliti nell'allegato D della direttiva 88/407/CEE tenendo conto dell'impaginazione standardizzata dei certificati veterinari.
- (7) Occorre pertanto modificare la direttiva 88/407/CEE e la decisione 2004/639/CE.
- (8) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato D della direttiva 88/407/CEE è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 94 del 31.03.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29).

Articolo 2

La decisione 2004/639/CE è così modificata:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina di cui al paragrafo 1 e 2 in provenienza da centri riconosciuti di magazzinaggio dello sperma, nel rispetto delle condizioni stabilite dal modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 3, che va completamente compilato e deve accompagnare la merce.»

2) Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2008.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO D

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO

ALLEGATO D1

Modello di certificato per gli scambi intracomunitari di sperma raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, proveniente da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma


COMUNITÀ EUROPEA

Certificato per gli scambi intracomunitari

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------------|--|------------|-------------------------------------|--------|
| Parte I: Informazioni relative alla partita presentata | I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale | | I.2. N. di riferimento del certificato | I.2.a. N. di riferimento locale | | | | |
| | | | I.3. Autorità centrale competente | | | | | |
| | | | I.4. Autorità locale competente | | | | | |
| | I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale | | I.6. N. di certificati originali annessi N. documenti di accompagnamento | | | | | |
| | | | I.7. | | | | | |
| | I.8. Paese di origine | Codice ISO | I.9. Regione di origine | Codice | I.10. Paese di destinazione | Codice ISO | I.11. Regione di destinazione | Codice |
| | I.12. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento | | I.13. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale Azienda <input type="checkbox"/> Numero di riconoscimento | | | | | |
| | I.14. Luogo di carico Codice postale | | I.15. Data della partenza | | | | | |
| | I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> | | I.17. | | | | | |
| | I.18. Descrizione della merce | | | | I.19. Codice del prodotto (codice NC) 05 11 10 | | I.20. Numero di animali/ Peso lordo | |
| I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/> | | | | I.22. Numero di colli | | | | |
| I.23. Numero del sigillo e numero del container | | | | I.24. Tipo di imballaggio | | | | |
| I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> | | I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Paese terzo | | Codice ISO | | Stato membro | | Codice ISO | | |
| Punto di uscita | | Codice | | Stato membro | | Codice ISO | | |
| Punto di entrata | | Numero del PIF | | Stato membro | | Codice ISO | | |
| I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> | | I.29. | | | | | | |
| Paese terzo | | Codice ISO | | | | | | |
| Punto di uscita | | Codice | | | | | | |
| I.30. | | | | | | | | |
| I.31. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Marchio di identificazione Quantità | | | | | | | | |

COMUNITÀ EUROPEA

Sperma bovino

| | | Il.a. Numero di riferimento del certificato | Il.b. Numero di riferimento locale |
|--------------------------|--|---|------------------------------------|
| Parte II: Certificazione | <p>II.1. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1.1. lo sperma di cui al presente certificato:</p> <p>a) è stato raccolto, trattato e immagazzinato in condizioni rispondenti alle norme stabilite dalla direttiva 88/407/CEE;</p> <p>b) è stato inviato, nel rispetto delle norme stabilite dalla direttiva 88/407/CEE, al luogo di carico in un contenitore sigillato recante il numero specificato nella parte I.23;</p> <p>II.1.2. lo sperma di cui sopra proviene da tori che:</p> <p>(¹) [non sono stati vaccinati contro l'afra epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta;]</p> <p>(¹) oppure [sono stati vaccinati contro l'afra epizootica meno di 12 mesi e più di 30 giorni prima della raccolta e il 5 % di ogni raccolta, con un minimo di 5 paillettes, è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'afra epizootica nel laboratorio di (.....) (²), situato nello Stato membro destinatario o da esso designato.];</p> <p>II.1.3. Lo sperma di cui sopra è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta (³).</p> <p>Osservazioni</p> <p>Parte I</p> <p>— Casella I.12: il luogo d'origine deve corrispondere all'indirizzo del centro di raccolta dello sperma (definito all'articolo 2, lettera b), primo trattino, della direttiva 88/407/CEE).</p> <p>— Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere all'indirizzo del centro di raccolta o magazzino dello sperma (definito all'articolo 2, lettera b) della direttiva 88/407/CEE), o dell'azienda cui è destinato lo sperma.</p> <p>— Casella I.23: indicare il numero di identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p> <p>— Casella I.31: il contrassegno di identificazione deve corrispondere all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma.</p> <p>Parte II</p> <p>(¹) Cancellare la menzione non pertinente.</p> <p>(²) Nome del laboratorio.</p> <p>(³) Questa voce può essere cancellata in caso di sperma fresco.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nell'attestato.</p> | | |
| | <p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <p>Cognome e nome (in stampatello):</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>Data:</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>N. dell'UVL corrispondente:</p> <p>Firma:</p> | | |

ALLEGATO D2

Modello di certificato valido dal 1° gennaio 2006 per gli scambi intracomunitari di partite di sperma proveniente da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, raccolto, trattato e/o immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE del Consiglio applicabili fino al 1° luglio 2003, per scambi di sperma successivi a tale data in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE

COMUNITÀ EUROPEA

Certificato per gli scambi intracomunitari

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|----------|--|------------|--|--------|
| Parte I: Informazioni relative alla partita presentata | I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale | | I.2. N. di riferimento del certificato | | I.2.a. N. di riferimento locale | | | |
| | | | I.3. Autorità centrale competente | | | | | |
| | | | I.4. Autorità locale competente | | | | | |
| | I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale | | I.6. N. di certificati originali annessi N. documenti di accompagnamento | | | | | |
| | | | I.7. | | | | | |
| | I.8. Paese di origine | Codice ISO | I.9. Regione di origine | Codice | I.10. Paese di destinazione | Codice ISO | I.11. Regione di destinazione | Codice |
| | I.12. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento | | I.13. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale Azienda <input type="checkbox"/> Numero di riconoscimento | | | | | |
| | I.14. Luogo di carico Codice postale | | I.15. Data della partenza | | | | | |
| | I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> | | I.17. | | | | | |
| | I.18. Descrizione della merce | | | | I.19. Codice del prodotto (codice NC) 05 11 10 | | I.20. Numero di animali/Peso lordo | |
| | I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/> | | I.22. Numero di colli | | I.23. Numero del sigillo e numero del container | | I.24. Tipo di imballaggio | |
| | I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/> | | I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata | | | | I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro | |
| | | | Codice ISO Codice Numero del PIF | | Codice ISO Codice ISO Codice ISO | | | |
| I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita | | Codice ISO Codice | | I.29. | | | | |
| | | I.30. | | | | | | |
| I.31. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) | | Marchio di identificazione | | Quantità | | | | |

COMUNITÀ EUROPEA

Sperma bovino

| | II.a. Numero di riferimento del certificato | II.b. Numero di riferimento locale |
|---|---|------------------------------------|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Parte II: Certificazione</p> <p>II.1. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1.1. lo sperma di cui al presente certificato è stato raccolto prima del 31 dicembre 2004 in un centro di raccolta dello sperma:</p> <p>a) riconosciuto conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>b) gestito e controllato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>II.1.2. al momento della raccolta dello sperma di cui sopra tutti i bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:</p> <p>a) provenivano da mandrie e/o erano nati da femmine conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capitolo I, punto 1. b) e c), della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>b) erano stati sottoposti, nei 30 giorni precedenti il periodo di quarantena, con esito negativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alle prove di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), punti i), ii) e iii), della direttiva 88/407/CEE, — ad una sieroneutralizzazione o ad un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, e — a una prova di isolamento del virus (test degli anticorpi con fluorescenza o test con immunoperossidasi) per la diarrea virale bovina; nel caso di un animale di età inferiore a sei mesi il test è stato postposto fino al raggiungimento di detta età; <p>c) sono stati sottoposti ad un periodo di quarantena di 30 giorni e ai seguenti esami, con esito negativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un esame sierologico per la brucellosi secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, — un test degli anticorpi con immunofluorescenza o una prova colturale per <i>Campylobacter foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, oppure, per le femmine, una prova di agglutinazione del muco vaginale, — un esame microscopico e una prova colturale per <i>Trichomonas foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, oppure, per le femmine, una prova di agglutinazione del muco vaginale; <p>d) sono stati sottoposti almeno una volta l'anno, con esito negativo, agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capitolo II, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 88/407/CEE.</p> <p>II.1.3. Al momento della raccolta dello sperma di cui sopra,</p> <p>a) tutte le femmine presenti nel centro sono state sottoposte almeno una volta l'anno, con esito negativo, ad una prova di agglutinazione del muco vaginale per <i>Campylobacter foetus</i>;</p> <p>b) tutti i tori impiegati per la produzione di sperma sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un test degli anticorpi con immunofluorescenza o ad una prova colturale per <i>Campylobacter foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale effettuato nei 12 mesi precedenti la raccolta.</p> <p>II.1.4. Lo sperma di cui sopra è stato raccolto da tori in un centro di raccolta dello sperma nel quale:</p> <p>(¹) [tutti i bovini non vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva sono stati sottoposti almeno una volta l'anno, con esito negativo, ad una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [i bovini non vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva sono stati sottoposti almeno una volta l'anno, con esito negativo, a una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e il test per ricerca della rinotracheite infettiva bovina non effettuato sui tori che hanno ricevuto una prima vaccinazione contro la rinotracheite bovina infettiva nel centro di inseminazione dopo essere stati sottoposti, con esito negativo, a una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e che dalla prima vaccinazione sono stati regolarmente rivaccinati ad intervalli non superiori a sei mesi.]</p> | | |

COMUNITÀ EUROPEA

Sperma bovino

II.1.5. Lo sperma di cui sopra proviene da tori che:

II.1.5.1.

(¹) [non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta;]

(¹) *oppure* [sono stati vaccinati contro l'afta epizootica meno di 12 mesi e più di 30 giorni prima della raccolta e il 5 % dello sperma di ogni raccolta, con un minimo di 5 paillettes, è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'afta epizootica nel laboratorio di (.....) (²), situato nello Stato membro destinatario o da esso designato;]

II.1.5.2.

(¹) [non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva;]

(¹) *oppure* [sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva conformemente a quanto indicato al punto II.1.4.]

II.1.6. Lo sperma di cui sopra è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta (³).

II.1.7. Lo sperma di cui sopra è stato inviato al luogo di carico in contenitore sigillato recante il numero specificato nella parte I.23.

Osservazioni**Parte I**

- Casella I.12: il luogo d'origine deve corrispondere all'indirizzo del centro di raccolta dello sperma (definito all'articolo 2, lettera b), primo trattino, della direttiva 88/407/CEE).
- Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere all'indirizzo del centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma (definito all'articolo 2, lettera b) della direttiva 88/407/CEE, dell'azienda cui è destinato lo sperma.
- Casella I.23: indicare il numero di identificazione del contenitore e il numero del sigillo.
- Casella I.31: il contrassegno di identificazione deve corrispondere all'identificazione degli animali donatori, alla razza degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma che deve essere antecedente al 31 dicembre 2004.

Parte II

(¹) Cancellare la menzione non pertinente.

(²) Nome del laboratorio.

(³) Questa voce può essere cancellata in caso di sperma fresco.

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):


Unità veterinaria locale:

Data:

Qualifica e titolo:


N. dell'UVL corrispondente:

Firma:



COMUNITÀ EUROPEA

Sperma bovino

| | | II.a. Numero di riferimento del certificato | II.b. Numero di riferimento locale |
|--|---|---|------------------------------------|
| Parte II: Certificazione | II.1. Attestato di polizia sanitaria | | |
| | Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: | | |
| | lo sperma di cui al presente certificato: | | |
| | II.1.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ⁽²⁾ situato in | | |
| | (¹) [uno Stato membro, gestito e controllato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, paragrafo 1, e capitolo II, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE;] | | |
| | (¹) e/o [un paese terzo elencato nell'allegato I della decisione 2004/639/CE, che sia gestito e controllato conformemente all'allegato A, capitolo I, paragrafo 1, e capitolo II, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE, e lo sperma è stato importato nella Comunità alle condizioni stabilite dalla direttiva 88/407/CEE;] | | |
| | II.1.2. | | |
| | (¹) [è stato immagazzinato in un centro riconosciuto di magazzinaggio ⁽²⁾ indicato nella parte I.12, gestito e controllato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, paragrafo 2, e capitolo II, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE;] | | |
| | (¹) e/o [è stato immagazzinato in un centro riconosciuto di magazzinaggio ⁽²⁾ indicato nella parte I.12, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, paragrafo 1, e capitolo II, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE;] | | |
| | II.1.3. è stato inviato, nel rispetto delle norme stabilite dalla direttiva 88/407/CEE, al luogo di carico in un contenitore sigillato recante il numero specificato nella parte I.23. | | |
| Osservazioni | | | |
| Parte I | | | |
| — Casella I.6: dovrebbe corrispondere al numero di serie degli specifici documenti ufficiali o certificati sanitari (INTRA o DVCE) che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro di raccolta dello sperma corrispondente al luogo di origine al centro di magazzinaggio descritto sopra. L'originale o la copia autenticata di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato. | | | |
| — Casella I.12: il luogo d'origine deve corrispondere all'indirizzo del centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma (definito all'articolo 2, lettera b), della direttiva 88/407/CEE). | | | |
| — Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere all'indirizzo del centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma (definito all'articolo 2, lettera b), della direttiva 88/407/CEE), o dell'azienda cui è destinato lo sperma. | | | |
| — Casella I.23: indicare il numero di identificazione del contenitore e il numero del sigillo. | | | |
| — Casella I.31: il contrassegno di identificazione deve corrispondere all'identificazione degli animali donatori, alla razza degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma. | | | |
| Parte II | | | |
| (¹) Cancellare la menzione non pertinente. | | | |
| (²) Esclusivamente centri elencati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE (http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semem/semem.html). | | | |
| — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato. | | | |
| Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale | | | |
| Cognome e nome (in stampatello): | | Qualifica e titolo: | |
| Unità veterinaria locale: | | N. dell'UVL corrispondente: | |
| Data: | | Firma:» | |
|  | | | |

ALLEGATO II

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina

| Codice ISO | Paese | Delimitazione del territorio (se pertinente) | Garanzie aggiuntive |
|------------|---------------|--|--|
| AU | Australia | | Le garanzie complementari di cui ai punti II.5.4.1.2 e II.5.4.2.2 del certificato che figura nell'allegato II, parte 1, sono obbligatorie. |
| CA | Canada | Territorio descritto nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ | Le garanzie complementari di cui al punto II.5.4.1.2 del certificato che figura nell'allegato II, parte 1, sono obbligatorie. |
| CH | Svizzera | | |
| HR | Croazia | | |
| NZ | Nuova Zelanda | | |
| US | Stati Uniti | | Le garanzie complementari di cui al punto II.5.4.1.2 del certificato che figura nell'allegato II, parte 1, sono obbligatorie. |

⁽¹⁾ GU L 146 del 14.06.1979, pag. 15. Allegato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO II

Modelli di certificati veterinari per le importazioni e il transito di sperma di animali domestici della specie bovina (per l'importazione, raccolto in conformità alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE)

PARTE 1

Modello di certificato valido per gli scambi intracomunitari di sperma raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, e proveniente da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----------------------|--|--|-------------------------------|----------|--|
| Parte I: Informazioni sulla partita spedita | I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel. | | I.2. N. di riferimento del certificato | | I.2.a. | | | | |
| | | | I.3. Autorità centrale competente | | | | | | |
| | | | I.4. Autorità locale competente | | | | | | |
| | I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel. | | I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale N. tel. | | | | | | |
| | I.7. Paese di origine | Codice ISO | I.8. Regione di origine | Codice | I.9. Paese di destinazione | Codice ISO | I.10. Regione di destinazione | Codice | |
| | I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo | | Numero di riconoscimento | | I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale | | | | |
| | I.13. Luogo di carico | | I.14. Data della partenza | | | | | | |
| | I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> | | I.16. PIF di entrata nell'UE | | | | | | |
| | Identificazione Riferimento documentale | | I.17. | | | | | | |
| | I.18. Descrizione della merce | | | | I.19. Codice del prodotto (codice NC) 05 11 10 | | I.20. Peso lordo | | |
| I.21. | | | | I.22. Numero di colli | | | | | |
| I.23. Numero del sigillo e numero del container | | | | I.24. | | | | | |
| I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo | | | Codice ISO | | | I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/> | | | |
| I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) | | | | | | Marchio di identificazione | | Quantità | |

PAESI

Sperma bovino

| Parte II: Certificazione | | II.a. N. di riferimento del certificato | |
|--------------------------|--|---|--|
| | II. Informazioni sanitarie | | |
| | Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: | | |
| | II.1. (nome del paese d'esportazione) ⁽²⁾ | | |
| | è stato indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione e fino alla data della spedizione e nessuna vaccinazione per queste malattie è stata effettuata durante lo stesso periodo. | | |
| | II.2. Il centro presso cui il seme da esportare è stato raccolto o immagazzinato: | | |
| | II.2.1. soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE del Consiglio; | | |
| | II.2.2. è gestito e controllato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE. | | |
| | II.3. Il centro presso cui lo sperma da esportare è stato raccolto era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data della raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a detta raccolta (in caso di sperma fresco, fino al giorno della spedizione). | | |
| | II.4. I bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma: | | |
| | II.4.1. provengono da mandrie e/o sono nati da femmine conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettere b) e c) della direttiva 88/407/CEE; | | |
| | II.4.2. sono stati sottoposti, nei 28 giorni precedenti il periodo di quarantena, alle prove prescritte dall'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 88/407/CEE; | | |
| | II.4.3. sono stati sottoposti al periodo di quarantena e alle prove di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 88/407/CEE; | | |
| | II.4.4. sono stati sottoposti almeno una volta l'anno agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE. | | |
| | II.5. Lo sperma destinato all'esportazione è stato ottenuto da tori donatori i quali: | | |
| | II.5.1. soddisfano le condizioni fissate nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE; | | |
| | II.5.2. hanno soggiornato | | |
| | ⁽¹⁾ [nel paese di esportazione durante almeno i sei mesi precedenti la raccolta dello sperma da esportare;] | | |
| | ^{(1) oppure} [nel paese di esportazione durante almeno i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma, in seguito alla loro importazione a ⁽²⁾ in un periodo inferiore a sei mesi precedente la raccolta dello sperma e soddisfacevano le condizioni sanitarie prescritte ai donatori il cui sperma è destinato alle esportazioni nella Comunità;] | | |
| | II.5.3. soddisfano le condizioni per l'importazione applicabili allo sperma bovino fissate nel capitolo sulla febbre catarrale del codice sanitario per gli animali terrestri, elaborato dall'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE), a seconda della situazione del paese o della zona di residenza; | | |
| | II.5.4. hanno soggiornato nel paese esportatore, | | |
| | II.5.4.1. | | |
| | ⁽¹⁾ [II.5.4.1.1. che risulta indenne, in base ad accertamenti ufficiali, dalla malattia emorragica epizootica (EHD);] | | |
| | ^{(1) oppure} [II.5.4.1.2. [II.5.4.1.2. in cui sono presenti, in base ad accertamenti ufficiali, i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, a una prova d'immunodiffusione su agar ⁽³⁾ e a una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica epizootica (EHD) sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato su campioni di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta;] | | |

PAESI

Sperma bovino

II.5.4.2.

(¹) [5.4.2.1. che risulta indenne, in base ad accertamenti ufficiali, dalla malattia di Akabane e dalla malattia di Aino;]

(¹) oppure [5.4.2.2. e che sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, ad una prova di sieroneutralizzazione del virus Akabane e del virus Aino, prova condotta in un laboratorio abilitato su un campione di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta;]

II.6. Lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto successivamente alla data d'approvazione del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese esportatore.

II.7. Lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato secondo le prescrizioni della direttiva 88/407/CEE.

Osservazioni**Parte I:**

- Casella I.6: Persona responsabile del carico nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.
- Casella I.12: Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.
- Casella I.23: indicare il numero di identificazione del contenitore e il numero del sigillo.
- Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
- Casella I.28: il contrassegno di identificazione deve corrispondere all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma.

Parte II:

- (¹) Cancellare la menzione non pertinente.
 - (²) Paesi elencati nell'allegato I della decisione 2004/639/CE.
 - (³) Gli standard per le prove diagnostiche sul virus EHD sono descritte nel capitolo sulla febbre catarrale del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri.
- La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

Veterinario ufficiale


Cognome e nome (in stampatello):

Data:

Luogo:

Qualifica e titolo:

Firma:



Timbro

PAESE

Sperma bovino

| | | II.a. N. di riferimento del certificato |
|---|---|---|
| Parte II: Certificazione | II. Informazioni sanitarie | |
| | Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: | |
| | II.1. (nome del paese d'esportazione) ⁽²⁾ | |
| | è stato indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione e fino alla data della spedizione e nessuna vaccinazione per queste malattie è stata effettuata durante lo stesso periodo. | |
| | II.2. Lo sperma di cui sopra è stato raccolto prima del 31 dicembre 2004 presso il centro di raccolta dello sperma il quale: | |
| | II.2.1. soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, della direttiva 88/407/CEE; | |
| | II.2.2. è gestito e controllato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE. | |
| | II.3. Il centro presso cui lo sperma da esportare è stato raccolto era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data della raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a detta raccolta. | |
| | II.4. Al momento della raccolta dello sperma di cui sopra tutti i bovini nel centro di raccolta dello sperma: | |
| | II.4.1. provenivano da mandrie e/o erano nati da femmine conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettere b) e c) della direttiva 88/407/CEE; | |
| | II.4.2. sono risultati negativi, nei 30 giorni precedenti il periodo di quarantena, alle seguenti prove: | |
| | — prove di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), punti i), ii) e iii) della direttiva 88/407/CEE, | |
| | — sieroneutralizzazione o test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, e | |
| | — prova di isolamento del virus (test degli anticorpi con fluorescenza o test con immunoperossidasi) per la diarrea virale bovina; nel caso di animali di età inferiore a sei mesi il test è stato posposto fino al raggiungimento di detta età; | |
| | II.4.3. sono stati sottoposti a un periodo di quarantena di 30 giorni e sono risultati negativi alle seguenti prove: | |
| — un esame sierologico per la brucellosi secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, | | |
| — un test degli anticorpi con immunofluorescenza o una prova colturale per <i>Campylobacter foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, oppure, per le femmine, una prova di agglutinazione del muco vaginale, | | |
| — un esame microscopico e una prova colturale per <i>Trichomonas foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, oppure, per le femmine, una prova di agglutinazione del muco vaginale; | | |
| II.4.4. sono risultati negativi almeno una volta l'anno agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capitolo II, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 88/407/CEE. | | |
| II.5. Al momento della raccolta dello sperma di cui sopra, | | |
| II.5.1. tutte le femmine presenti nel centro erano risultate negative almeno una volta l'anno ad una prova di agglutinazione del muco vaginale per <i>Campylobacter foetus</i> , e | | |
| II.5.2. tutti i tori impiegati per la produzione di sperma erano risultati negativi ad un test degli anticorpi con immunofluorescenza o a una prova colturale per <i>Campylobacter foetus</i> , condotti su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, effettuato nei 12 mesi precedenti la raccolta. | | |
| II.6. Lo sperma destinato all'esportazione è stato ottenuto da tori donatori i quali: | | |
| II.6.1. soddisfano le condizioni fissate nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE; | | |

PAESE

Sperma bovino

II.6.2.

(¹) [hanno soggiornato nel paese esportatore nei sei mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione;]

(¹) oppure [sono stati importati da (²) dopo aver trascorso un periodo inferiore a sei mesi nel paese esportatore e al momento dell'importazione soddisfacevano le condizioni sanitarie prescritte ai donatori il cui sperma è destinato all'esportazione nella Comunità;]

II.6.3. si trovavano in un centro di raccolta dello sperma in cui:

(¹) [tutti i bovini non vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva sono stati sottoposti almeno una volta l'anno, con esito negativo, ad una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;]

(¹) oppure [i bovini non vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva sono risultati negativi almeno una volta l'anno ad una prova di sieroneutralizzazione o ad un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e in cui il test per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina non è stato effettuato sui tori che hanno ricevuto una prima vaccinazione contro la rinotracheite bovina infettiva nel centro d'inseminazione dopo essere risultati negativi ad una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e che dalla prima vaccinazione sono stati regolarmente rivaccinati ad intervalli non superiori a sei mesi;]

II.6.4.

(¹) [non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva;]

(¹) oppure [sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva conformemente a quanto indicato al punto II.6.3;]

II.6.5. soddisfano le condizioni per l'importazione applicabili allo sperma bovino fissate nel capitolo sulla febbre catarrale del codice sanitario per gli animali terrestri, elaborato dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), a seconda della situazione del paese o della zona di residenza;****

II.6.6. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, a una prova d'immunodiffusione su agar (³) e a una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica epizootica (EHD) sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato su campioni di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta;***

II.6.7. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e sono risultati negativi ad un prova d'immunodiffusione su agar (³) e ad una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato prima dell'ingresso e ogni sei mesi;**

II.6.8. sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, ad una prova di sieroneutralizzazione del virus Akabane, prova condotta in un laboratorio abilitato su un campione di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta.*

II.7. Lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto successivamente alla data d'approvazione del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese esportatore.

II.8. Lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato secondo le prescrizioni della direttiva 88/407/CEE, prima che fosse modificata dalla direttiva 2003/43/CE.

Osservazioni**Parte I**

— Casella I.6: Persona responsabile del carico nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.

— Casella I.12: Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.

— Casella I.23: indicare il numero di identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

— Casella I.28: il contrassegno di identificazione deve corrispondere all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma, che deve essere antecedente al 31 dicembre 2004.

PAESE

Sperma bovino

Parte II:

- (1) Cancellare la menzione non pertinente.
- (2) Paesi elencati nell'allegato I della decisione 2004/639/CE.
- (3) Gli standard per le prove diagnostiche sul virus EHD sono descritte nel capitolo sulla febbre catarrale del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri.
- **** Da utilizzare solo per Australia, Canada e Stati Uniti.
- *** Da utilizzare solo per Australia e Stati Uniti.
- ** Da utilizzare solo per Canada.
- * Da utilizzare solo per Australia.
- La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

Veterinario ufficiale


Cognome e nome (in stampatello):

Data:

Luogo:

Qualifica e titolo:

Firma:



PARTE 3

Modello di certificato valido per le importazioni e il transito di sperma proveniente da un centro riconosciuto di raccolta o magazzino dello sperma:

- raccolto e trattato in conformità delle condizioni previste dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE; oppure
- raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, in conformità delle disposizioni stabilite dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio applicabili fino al 1° luglio 2003, e importato successivamente al 31 dicembre 2004 in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----------------------|--|--|-------------------------------|----------|--|
| Parte I: Informazioni sulla partita spedita | I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel. | | I.2. N. di riferimento del certificato | | I.2.a. | | | | |
| | | | I.3. Autorità centrale competente | | | | | | |
| | | | I.4. Autorità locale competente | | | | | | |
| | I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel. | | I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale N. tel. | | | | | | |
| | I.7. Paese di origine | Codice ISO | I.8. Regione di origine | Codice | I.9. Paese di destinazione | Codice ISO | I.10. Regione di destinazione | Codice | |
| | I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo | | Numero di riconoscimento | | I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale | | | | |
| | I.13. Luogo di carico | | I.14. Data della partenza | | | | | | |
| | I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale | | I.16. PIF di entrata nell'UE | | | | | | |
| | | | I.17. Numero di certificati originali annessi | | | | | | |
| | I.18. Descrizione della merce | | | | I.19. Codice del prodotto (codice NC) 05 11 10 | | I.20. Peso lordo | | |
| I.21. | | | | I.22. Numero di colli | | | | | |
| I.23. Numero del sigillo e numero del container | | | | I.24. | | | | | |
| I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo | | | Codice ISO | | | I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/> | | | |
| I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) | | | | | | Marchio di identificazione | | Quantità | |

PAESE

Sperma bovino

| | | |
|--|--|---|
| | | II.a. N. di riferimento del certificato |
| Parte II: Certificazione | II. Informazioni sanitarie | |
| | Il sottoscritto, veterinario ufficiale di, certifica quanto segue: (nome del paese d'esportazione) ⁽²⁾ | |
| | II.1. il centro presso cui il seme da esportare è stato raccolto o immagazzinato: | |
| | ⁽¹⁾ [II.1.1 soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE; | |
| | <i>nonché</i> II.1.2 è gestito e controllato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE;] | |
| | ⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.1.1 soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE; | |
| | <i>nonché</i> II.1.2 è gestito e controllato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE.] | |
| | II.2. Lo sperma da esportare all'interno della Comunità: | |
| | II.2.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ⁽³⁾ gestito e controllato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, paragrafo 1, e capitolo II, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e | |
| | ⁽¹⁾ [situato nel paese esportatore;] | |
| ⁽¹⁾ <i>e/o</i> [situato in ⁽²⁾ , | | |
| <i>nonché</i> è stato importato nel paese di esportazione a condizioni altrettanto rigorose dei requisiti previsti per l'importazione di sperma bovino nella Comunità dalla direttiva 88/407/CEE;] | | |
| II.2.2. è stato immagazzinato secondo le prescrizioni della direttiva 88/407/EEC; | | |
| II.2.3. è stato inviato, nel rispetto delle norme stabilite dalla direttiva 88/407/CEE, al luogo di carico in un contenitore sigillato recante il numero specificato nella parte I.23. | | |
| Osservazioni | | |
| Parte I: | | |
| — Casella I.6: Persona responsabile del carico nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. | | |
| — Casella I.12: Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. | | |
| — Casella I.17: deve corrispondere al numero di serie degli specifici documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro di raccolta dello sperma corrispondente al luogo di origine al centro di magazzinaggio descritto sopra. L'originale o la copia autenticata di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato. | | |
| — Casella I.23: indicare il numero di identificazione del contenitore e il numero del sigillo. | | |
| — Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione. | | |
| — Casella I.28: il contrassegno di identificazione deve corrispondere all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma. | | |

PAESE

Sperma bovino

Parte II:

- (1) Cancellare la menzione non pertinente.
- (2) Paesi elencati nell'allegato I della decisione 2004/639/CE.
- (3) Esclusivamente centri elencati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE (<http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html>).
- La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

Veterinario ufficiale


Cognome e nome (in stampatello):

Data:

Luogo:

Qualifica e titolo:

Firma:»



BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 dicembre 2007

che modifica la decisione BCE/2006/17 sui conti annuali della Banca centrale europea

(BCE/2007/21)

(2008/121/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

DECIDE:

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ed in particolare l'articolo 26.2,

Considerando quanto segue:

(1) La decisione BCE/2006/17, del 10 novembre 2006, sui conti annuali della Banca centrale europea ⁽¹⁾ (BCE) non contiene norme specifiche sulla capitalizzazione delle spese correlate all'acquisizione delle attività immateriali. È auspicabile per motivi di chiarezza inserire una norma che ne specifichi il trattamento normalmente utilizzato.

(2) L'articolo 14, paragrafo 2, dell'indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) ⁽²⁾ dispone che il sistema TARGET2 sostituirà l'attuale sistema TARGET. Le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «Stati membri partecipanti») migreranno a TARGET2 rispettando il programma specificato nell'articolo 13 dell'indirizzo BCE/2007/2. Inoltre, alcune BCN di Stati membri che non hanno adottato l'euro si conetteranno a TARGET2 sulla base di un separato accordo con la BCE e con le BCN degli Stati membri partecipanti. È pertanto necessario modificare i riferimenti a «TARGET» nella Decisione BCE/2006/17,

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2006/17 è modificata come segue:

1. È inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Strumenti sintetici

Il trattamento contabile degli strumenti sintetici dovrà conformarsi alle disposizioni previste nell'articolo 9a dell'indirizzo BCE/2006/16.»

2. L'allegato I alla decisione BCE/2006/17 è modificato in conformità dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 dicembre 2007.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ GU L 348 dell'11.12.2006, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato I alla decisione BCE/2006/17 è modificato come segue:

1. Nella tavola intitolata «Attivo», con riguardo alla voce di bilancio 11.2 («Immobilizzazioni materiali e immateriali»), è aggiunta la frase seguente alla fine della colonna intitolata «Criterio per la valutazione»:

«Il costo delle attività immateriali include il prezzo per la loro acquisizione. Deve essere incluso qualsiasi altro costo diretto o indiretto.»

2. La parola «TARGET» è sostituita dalle parole «TARGET/TARGET2» nelle seguenti disposizioni:

- a) nella tavola intitolata «Attivo», con riferimento alla voce di bilancio 9.3; e
 - b) nella tavola intitolata «Passivo», con riferimento alle voci di bilancio 6 e 10.2.
-

INDIRIZZI

BANCA CENTRALE EUROPEA

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 dicembre 2007

che modifica l'indirizzo BCE/2006/16 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali

(BCE/2007/20)

(2008/122/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo trattino dell'articolo 47.2 dello statuto,

considerando quanto segue:

- (1) L'indirizzo BCE/2006/16, del 10 novembre 2006, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali ⁽¹⁾ non contiene specifiche disposizioni sulla contabilità degli strumenti sintetici che sono utilizzati sempre più di frequente nei mercati finanziari. L'elaborazione di norme contabili generali per gli strumenti sintetici è appropriata poiché prevede norme chiare che possono soddisfare l'intera gamma di tali strumenti e fornire un chiaro quadro all'Eurosistema per i revisori esterni dei conti.
- (2) L'articolo 14, paragrafo 2, dell'indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) ⁽²⁾ dispone che il sistema TARGET2 sostituirà il sistema TARGET attuale. Le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «Stati membri partecipanti») migreranno a TARGET2 rispettando il programma specificato nell'articolo 13 dell'indirizzo BCE/2007/2. Inoltre, alcune BCN di Stati membri che non hanno adottato l'euro si conetteranno a TARGET2 sulla base di un separato accordo con la BCE e con le

BCN degli Stati membri partecipanti. È pertanto necessario modificare i riferimenti a «TARGET» ed i relativi concetti nell'indirizzo BCE/2006/16,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1***Modifiche**

L'indirizzo BCE/2006/16 è modificato come segue:

- 1) è inserito il seguente articolo 9 bis:

*«Articolo 9 bis***Strumenti sintetici**

1. Gli strumenti combinati per formare uno strumento sintetico sono riconosciuti e trattati separatamente dagli altri strumenti in conformità delle disposizioni generali, delle norme di valutazione, della rilevazione delle componenti del reddito e dei requisiti relativi a strumenti specifici stabiliti nel presente indirizzo.

2. In deroga all'articolo 3, lettera (b), all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 2, per la valutazione degli strumenti sintetici, si possono applicare i seguenti trattamenti contabili alternativi:

- a) le plusvalenze e minusvalenze di strumenti combinati per formare uno strumento sintetico si compensano tra loro a fine esercizio. In tal caso, le plusvalenze nette sono iscritte in un conto di rivalutazione. Le minusvalenze nette sono iscritte nel conto economico nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze nette iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione;

⁽¹⁾ GU L 348 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 1.

- b) i titoli detenuti come parte di uno strumento sintetico non fanno parte delle consistenze su questi titoli ma fanno parte di una consistenza distinta;
- c) le minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio e le plusvalenze corrispondenti vengono ammortizzate separatamente negli esercizi successivi.
3. Se uno degli strumenti combinati scade, è venduto, concluso o viene esercitato, l'istituzione dichiarante interrompe il trattamento alternativo specificato nel paragrafo 2 e storna immediatamente qualsiasi utile da rivalutazione non ammortizzato accreditato sul conto economico negli esercizi precedenti.
4. Il trattamento alternativo specificato nel paragrafo 2 può essere applicato solo se si verificano le seguenti condizioni:
- a) i singoli strumenti sono gestiti e la loro valutazione viene considerata come un unico strumento combinato sulla base di una strategia di investimento o di gestione del rischio;
- b) sulla base di una rilevazione iniziale, i singoli strumenti sono strutturati e designati come uno strumento sintetico;
- c) l'applicazione del trattamento alternativo elimina o riduce sensibilmente una incoerenza nella valutazione che potrebbe aver luogo se venissero applicate le disposizioni generali indicate nel presente indirizzo a livello di singolo strumento; e
- d) si renda disponibile una documentazione formale che consenta la realizzazione delle condizioni previste nelle precedenti lettere a), b) e c).»;
- 2) la parola «TARGET» è sostituita dalle parole «TARGET/TARGET2» nell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) e le seguenti parti dell'allegato IV:
- a) nella tabella intitolata «Attivo», in relazione alla voce di bilancio 9.5; e
- b) nella tabella intitolata «Passivo», in relazione alle voci di bilancio 6 e 10.4;
- 3) l'allegato II dell'indirizzo BCE/2006/16 è modificato in conformità dell'allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Articolo 3

Destinatari

Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell'Eurosistema.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 dicembre 2007.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO

L'allegato II dell'indirizzo BCE/2006/16 è modificato come segue:

- 1) la definizione di «interlinking» è cancellata;
- 2) è aggiunta la seguente definizione dopo « strumenti azionari »:

«*Strumento sintetico*: uno strumento finanziario creato artificialmente dalla combinazione di due o più strumenti allo scopo di replicare il flusso di cassa e i modelli di valutazione di altri strumenti. È effettuato normalmente tramite un intermediario finanziario.»;

- 3) la definizione di «TARGET» è sostituita dalla seguente:

«*TARGET*: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, ai sensi dell'indirizzo BCE/2005/16, del 30 dicembre 2005, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) (*).

(*) GU L 18 del 23.1.2006, pag. 1. Indirizzo modificato da ultimo dall'indirizzo BCE/2006/11 (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 17).»;

- 4) è aggiunta la seguente definizione dopo la definizione di «TARGET»:

«*TARGET2*: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, ai sensi dell'indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (*).

(*) GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 1.»

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2008/123/PESC DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 2008

relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 giugno 1999 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1244.
- (2) Il 15 settembre 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/623/PESC ⁽¹⁾ relativa all'istituzione di un gruppo incaricato di contribuire ai preparativi per l'istituzione di un possibile Ufficio civile internazionale in Kosovo, con una componente del rappresentante speciale dell'Unione europea (gruppo di preparazione UCI/RSUE).
- (3) Il 13-14 dicembre 2007 il Consiglio europeo ha sottolineato che l'UE è pronta a svolgere un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione e nell'attuazione di una soluzione che definisca il futuro status del Kosovo. Ha dichiarato la disponibilità dell'UE ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile, anche tramite una missione PESD e un contributo ad un Ufficio civile internazionale nel quadro delle presenze internazionali.
- (4) Parallelamente alla presente azione comune, il Consiglio adotterà un'azione comune relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO).
- (5) Il processo di stabilizzazione e associazione costituisce il quadro strategico della politica dell'UE nei riguardi della regione dei Balcani occidentali e si applicano al Kosovo i

suoi strumenti, fra cui rientrano il partenariato europeo, il dialogo politico e tecnico nel quadro del meccanismo di controllo del PSA ed i relativi programmi di assistenza comunitari.

- (6) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere eseguito in coordinamento con la Commissione al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza comunitaria.
- (7) Il Consiglio prevede che i poteri e le competenze dell'RSUE e i poteri e le competenze del Rappresentante civile internazionale (RCI) siano attribuiti alla stessa persona.
- (8) L'RSUE espletterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

*Articolo 1***Nomina**

Il sig. Pieter Feith è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo per il periodo dalla data di adozione dell'azione comune fino al 28 febbraio 2009.

*Articolo 2***Obiettivi politici**

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'UE in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione e nell'attuazione di una soluzione che definisca il futuro status del Kosovo, in vista di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico che contribuisca alla cooperazione e alla stabilità regionali, sulla base di relazioni di buon vicinato, un Kosovo votato allo Stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso.

⁽¹⁾ GU L 253 del 16.9.2006, pag. 29. Azione comune modificata e prorogata da ultimo dall'azione comune 2007/744/PESC (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 27).

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'UE in Kosovo, l'RSUE ha mandato di:

- a) offrire la consulenza e il sostegno dell'UE nel processo politico;
- b) promuovere il coordinamento politico generale dell'UE in Kosovo;
- c) fornire al capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) consulenza politica a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive;
- d) assicurare la coerenza dell'azione dell'UE nei rapporti con il pubblico. Il portavoce dell'RSUE costituisce il principale punto di contatto dell'UE per i media del Kosovo sulle questioni di politica estera e sicurezza comune e di politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESC/PESD). Tutte le attività relative alla stampa e all'informazione del pubblico saranno svolte in stretto e continuo coordinamento con il portavoce dell'SG/AR/Servizio stampa del Segretariato del Consiglio;
- e) fino alla scadenza dell'azione comune 2006/623/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'istituzione di un gruppo dell'UE incaricato di contribuire ai preparativi per l'istituzione di una possibile missione civile internazionale in Kosovo, con una componente del rappresentante speciale dell'Unione europea (gruppo di preparazione MCI/RSUE), fornire orientamento politico e direzione operativa al capo del gruppo di preparazione designato, in preparazione del contributo dell'UE ad un Ufficio civile internazionale;
- f) contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche nei confronti delle donne e dei bambini, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR).
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di con-

tatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE orientamenti strategici e direzione politica nell'ambito del mandato.

3. Fino alla scadenza dell'azione comune 2006/623/PESC, l'RSUE è appoggiato dal gruppo di preparazione designato.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dalla data di adozione della presente azione comune fino al 28 febbraio 2009 è pari a 380 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l'importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente azione comune. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini dei paesi della regione dei Balcani occidentali.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Per coadiuvare l'RSUE nell'attuazione del suo mandato è distaccato del personale apposito UE che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'UE in Kosovo. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa l'SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea in questione. Anche gli esperti distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE che l'ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse della missione dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate

1. L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

2. L'SG/AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

3. L'SG/AR è autorizzato a comunicare all'ONU e all'OSCE, in funzione dei bisogni operativi dell'RSUE, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.

4. L'SG/AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione e il Segretariato del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).

⁽²⁾ Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/881/CE (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 17).

2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell'UE per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative in virtù del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

- a) stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, compreso un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione;
- c) assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche vengono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'SG/AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

*Articolo 12***Coordinamento**

1. L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'UE sul campo agiscano in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione.

2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce al capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) consulenza politica a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l'RSUE ed il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente.

3. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

4. L'RSUE, insieme ad altri attori UE sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell'UE sul teatro delle operazioni nell'intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

*Articolo 13***Riesame**

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono riesaminate regolarmente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2008 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la metà di novembre 2008. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

*Articolo 15***Pubblicazione**

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL

AZIONE COMUNE 2008/124/PESC DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 2008

relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 giugno 1999 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1244 (in seguito denominata «risoluzione 1244») nell'ambito della quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite:

— «decide che la presenza internazionale civile e la presenza internazionale di sicurezza sono fissate per un periodo iniziale di dodici mesi e che continueranno in seguito finché il Consiglio di sicurezza non decida altrimenti» (paragrafo 19);

— «autorizza il Segretario Generale, assistito dalle organizzazioni internazionali competenti, a stabilire una presenza civile internazionale in Kosovo ...» e «decide che tra le responsabilità principali della presenza civile internazionale rientra ... f) in una fase finale, la supervisione del trasferimento dell'autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie ad istituzioni create in base ad un accordo politico ... i) il mantenimento dell'ordine pubblico, in particolare con l'istituzione di forze di polizia locali, dispiegando nel frattempo personale internazionale di polizia in servizio in Kosovo» (paragrafi 10 e 11);

— «si compiace del lavoro che l'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali svolgono nell'intento di sviluppare un metodo globale di sviluppo economico e di stabilizzazione della regione interessata dalla crisi del Kosovo, ivi compresa l'attuazione di un patto di stabilità per l'Europa sud orientale con un'ampia partecipazione internazionale per favorire la democrazia, la prosperità economica, la stabilità e la cooperazione regionale» (paragrafo 17).

(2) Gli organi, le istituzioni e le autorità di cui alla presente azione comune sono le istituzioni (in seguito denominate «le istituzioni del Kosovo») create sulla base della risoluzione 1244. Ne fanno parte, tra l'altro, il servizio di polizia del Kosovo, il potere giurisdizionale e gli associati ministeri dell'Interno e della Giustizia.

(3) È necessario prevenire, per ragioni umanitarie, possibili esplosioni di violenza, azioni di persecuzione e intimidazione in Kosovo, assumendosi, se del caso, la debita responsabilità nei confronti delle popolazioni, come previsto dalla risoluzione 1674 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 28 aprile 2006.

(4) Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/304/PESC relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPK Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo ⁽¹⁾.

(5) L'11 dicembre 2006 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi per una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo.

(6) L'azione comune 2006/304/PESC specifica, in particolare, che il capo dell'EUPK Kosovo opera sotto la guida del capo dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo, una volta che quest'ultimo sia stato nominato.

(7) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007 ha sottolineato la disponibilità dell'UE a svolgere un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione, in linea con le prospettive europee della stessa e ad attuare un accordo che definisca il futuro status del Kosovo. Esso ha dichiarato la disponibilità dell'UE ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile, anche tramite una missione di politica di sicurezza e di difesa europea (PESD) e un contributo ad un ufficio civile internazionale nel quadro delle presenze internazionali. Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne è stato invitato a stabilire modalità e tempi di avvio della missione. È stato chiesto al Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) di preparare la missione di concerto con le autorità competenti del Kosovo e le Nazioni Unite. A tale riguardo il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che le Nazioni Unite, con l'aiuto delle competenti organizzazioni internazionali, si impegnano ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha anche preso atto della disponibilità dell'UE a svolgere un ruolo di maggior rilievo in Kosovo, come è emerso dalle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007.

⁽¹⁾ GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19.

- (8) Parallelamente alla presente azione comune il Consiglio sta adottando un'azione comune di nomina del rappresentante speciale dell'UE per il Kosovo.
- (9) Conformemente agli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo dell'SG/AR a norma degli articoli 18 e 26 del trattato.
- (10) L'articolo 14, paragrafo 1 del trattato richiede che sia indicato il finanziamento per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L'indicazione degli importi che devono essere finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea esprime la volontà dell'autorità politica ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d'impegno nel rispettivo esercizio di bilancio.
- (11) In considerazione delle dimensioni e della natura della missione istituita dalla presente azione comune vanno definite disposizioni specifiche per quanto riguarda l'assunzione di personale e l'approvvigionamento.
- (12) La struttura di comando e controllo della missione dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione.
- (13) Per tale missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del segretariato del Consiglio.
- (14) La missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo sarà condotta in una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ledere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune quali enunciati dall'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1. L'Unione europea istituisce una missione dell'Unione Europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (in seguito denominata «EULEX KOSOVO»).
2. L'EULEX KOSOVO opera conformemente al mandato della missione di cui all'articolo 2 e svolge i compiti previsti all'articolo 3.

Articolo 2

Mandato della missione

L'EULEX KOSOVO assiste le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano

alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee.

In piena cooperazione con i programmi di assistenza della Commissione europea, l'EULEX KOSOVO assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive.

Articolo 3

Compiti

Per assolvere il mandato della missione di cui all'articolo 2, l'EULEX KOSOVO:

- a) offre alle competenti istituzioni kosovare monitoraggio, tutoraggio e consulenza in tutti i settori inerenti allo stato di diritto in senso lato (dogane comprese), mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive;
- b) mantiene e promuove lo stato di diritto e l'ordine e la sicurezza pubblici, eventualmente anche in consultazione con le pertinenti autorità civili internazionali presenti in Kosovo, ribaltando o annullando decisioni operative assunte dalle competenti autorità kosovare;
- c) concorre ad assicurare che tutti i servizi kosovari incaricati di garantire lo stato di diritto, comprese le dogane, non subiscano ingerenze politiche;
- d) provvede affinché i casi di crimini di guerra, terrorismo, criminalità organizzata, corruzione, crimini etnici, reati finanziari/economici e altri reati gravi siano adeguatamente investigati, perseguiti, giudicati e puniti conformemente alla legge applicabile, eventualmente anche da inquirenti, magistrati e giudici internazionali che si associno a inquirenti, magistrati e giudici kosovari o che agiscano in indipendenza, eventualmente anche creando strutture di cooperazione e di coordinamento fra polizia e autorità giudiziarie;
- e) contribuisce a rafforzare la cooperazione e il coordinamento in tutto l'iter giudiziario, soprattutto per quanto riguarda la criminalità organizzata;
- f) contribuisce alla lotta contro la corruzione, la frode e la criminalità finanziaria;
- g) contribuisce all'attuazione della strategia e del piano d'azione anticorruzione per il Kosovo;
- h) assume altre responsabilità, in indipendenza o a sostegno delle competenti autorità kosovare, al fine di mantenere e promuovere lo stato di diritto e l'ordine e la sicurezza pubblici, in consultazione con le pertinenti strutture del Consiglio;
- i) assicura che tutte le sue attività rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e di integrazione di genere.

*Articolo 4***Fase di pianificazione e preparazione**

1. Durante la fase di pianificazione e preparazione della missione, l'EUPPT Kosovo agisce in qualità di elemento principale di pianificazione e preparazione dell'EULEX KOSOVO.

Il capo dell'EUPPT Kosovo agisce sotto l'autorità del capo dell'EULEX KOSOVO ((in seguito denominato «il capomissione»)).

2. La valutazione dei rischi, quale parte del processo di pianificazione, è periodicamente aggiornata.

3. L'EUPPT Kosovo è responsabile dell'assunzione e dello spiegamento del personale, dell'approvvigionamento di mezzi, rifornimenti e servizi, anche per conto della missione EULEX KOSOVO, tramite finanziamenti a titolo del bilancio dell'EUPPT Kosovo.

4. L'EUPPT Kosovo è responsabile della redazione del piano operativo (OPLAN) e dell'elaborazione degli strumenti tecnici necessari all'esecuzione del mandato dell'EULEX KOSOVO. L'OPLAN tiene conto della valutazione dei rischi e comprende un piano di sicurezza. Il Consiglio approva l'OPLAN.

*Articolo 5***Periodo di avvio e di transizione**

1. Con l'approvazione dell'OPLAN, il Consiglio decide di avviare l'EULEX KOSOVO. La fase operativa dell'EULEX KOSOVO ha inizio con il trasferimento dell'autorità dalla missione delle Nazioni Unite in Kosovo, UNMIK.

2. Durante il periodo di transizione il capomissione può incaricare l'EUPPT Kosovo di svolgere le attività necessarie affinché l'EULEX KOSOVO sia pienamente operativa il giorno del trasferimento di autorità.

*Articolo 6***Struttura dell'EULEX KOSOVO**

1. L'EULEX KOSOVO è una missione unificata PESD in tutto il Kosovo.

2. L'EULEX KOSOVO istituisce:

a) un comando principale a Pristina,

b) uffici regionali e locali in tutto il Kosovo,

c) una componente di sostegno a Bruxelles, e

d) uffici di collegamento, in funzione delle necessità.

3. Salvo modalità particolareggiate stabilite dall'OPLAN, l'EULEX KOSOVO ha la struttura seguente:

a) il capomissione e il personale stabiliti nell'OPLAN,

b) una componente di polizia affiancata, se del caso, ai vari servizi di polizia del Kosovo, compresi quelli ai valichi di frontiera,

c) una componente giudiziaria affiancata, se del caso, ai competenti ministeri, agli organi giudiziari del Kosovo, all'Agenzia kosovara per le proprietà immobiliari e al servizio penitenziario del Kosovo, e

d) una componente doganale affiancata, se del caso, ai servizi doganali del Kosovo.

4. Forze di polizia specializzate possono essere ospitate in campi creati per provvedere alle loro esigenze operative.

*Articolo 7***Comandante civile dell'operazione**

1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile dell'EULEX KOSOVO.

2. Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'SG/AR, esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EULEX KOSOVO.

3. Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità.

5. Il comandante civile dell'operazione assume la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.

6. Se necessario, il comandante civile dell'operazione e il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) si consultano.

Articolo 8

Capomissione

1. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EULEX KOSOVO a livello di teatro delle operazioni.

2. Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell'EULEX KOSOVO. L'esercizio di tale comando e controllo lascia impregiudicato il principio dell'indipendenza della magistratura e dell'autonomia dell'azione penale per quanto concerne lo svolgimento di funzioni giurisdizionali da parte dei giudici e dei procuratori dell'EULEX KOSOVO.

3. Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell'EULEX KOSOVO, in questo caso anche alla componente di sostegno a Bruxelles, per la condotta efficace dell'EULEX KOSOVO a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana e secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell'operazione.

4. Fino alla scadenza dell'azione comune 2006/304/PESC il capomissione è coadiuvato dall'EUPK Kosovo ivi stabilito.

5. Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'EULEX KOSOVO e a tal fine firma un contratto con la Commissione.

6. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

7. Il capomissione rappresenta l'EULEX KOSOVO nella zona delle operazioni e assicura l'adeguata visibilità della stessa.

8. Il capomissione assicura il coordinamento, se opportuno, con altri attori dell'UE sul terreno. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE, anche rispetto ai profili politici delle questioni connesse a competenze esecutive.

9. Il capomissione assicura che l'EULEX KOSOVO lavori a stretto contatto e in coordinamento con le competenti autorità del Kosovo e con gli attori internazionali interessati, come opportuno, compresi la KFOR della NATO, l'UNMIK, l'OSCE, gli Stati terzi che operano per lo Stato di diritto in Kosovo e l'ufficio civile internazionale.

10. Sotto la diretta responsabilità del capomissione, le funzioni di controllo interno giuridico e finanziario sono svolte da

personale indipendente dal personale competente per gli aspetti amministrativi dell'EULEX KOSOVO.

Articolo 9

Personale

1. Il personale dell'EULEX KOSOVO è adeguato per entità e competenza al mandato della missione di cui all'articolo 2, ai compiti di cui all'articolo 3 e alla struttura dell'EULEX KOSOVO di cui all'articolo 6.

2. L'EULEX KOSOVO è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Ogni Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

3. L'EULEX KOSOVO può altresì assumere personale internazionale e locale su base contrattuale, in funzione delle necessità.

4. Se del caso, anche gli Stati terzi possono distaccare personale presso l'EULEX KOSOVO. Ogni Stato terzo che distacca del personale da esso distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande più qualificate degli Stati membri, i cittadini di Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

5. Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell'UE per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidate nell'esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE⁽¹⁾.

Articolo 10

Status dell'EULEX KOSOVO e del relativo personale

1. Lo status dell'EULEX KOSOVO e del relativo personale è debitamente stabilito, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EULEX KOSOVO.

2. Lo Stato o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione dell'UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del personale distaccato.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).

3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.

Articolo 11

Catena di comando

1. L'EULEX KOSOVO dispone di una catena di comando unificata, in quanto operazione di gestione delle crisi.
2. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EULEX KOSOVO.
3. Come stabilito all'articolo 7, il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, è il comandante dell'EULEX KOSOVO a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.
4. Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.
5. Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EULEX KOSOVO a livello di teatro e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.

Articolo 12

Controllo politico e direzione strategica

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EULEX KOSOVO.
2. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni appropriate a tal fine, a norma dell'articolo 25, terzo comma del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare l'OPLAN e la catena di comando. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per prendere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Il Consiglio, assistito dall'SG/AR, decide in merito agli obiettivi e alla conclusione dell'EULEX KOSOVO.
3. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
4. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell'operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza. La pianificazione per le aree specifiche può essere riesaminata periodicamente dal CPS.

Articolo 13

Partecipazione di Stati terzi

1. Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico della stessa, si possono invitare Stati terzi a

contribuire all'EULEX KOSOVO a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di viaggio per e dal teatro delle operazioni, ed a contribuire adeguatamente ai costi correnti dell'EULEX KOSOVO, ove opportuno.

2. Gli Stati terzi che apportano un contributo all'EULEX KOSOVO hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell'EULEX KOSOVO, a quelli degli Stati membri che partecipano alla stessa.

3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione o meno dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono definite in un accordo da concludere a norma dell'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tale accordo a suo nome. Allorché l'UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EULEX KOSOVO.

Articolo 14

Sicurezza

1. Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EULEX KOSOVO a norma degli articoli 7 e 11, in coordinamento con il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio.

2. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'operazione, in linea con la politica dell'UE per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative in virtù del titolo V del trattato e relativi strumenti giustificativi.

3. Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferirà al capomissione e manterrà anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio di sicurezza di cui al paragrafo 1.

4. Il capomissione nomina funzionari della sicurezza di zona nei luoghi dell'EULEX KOSOVO a livello regionale e locale, responsabili, sotto l'autorità dell'alto responsabile della sicurezza della missione, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi dell'EULEX KOSOVO.

5. Il personale dell'EULEX KOSOVO è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima o all'avvio delle loro funzioni, conformemente all'OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza della missione e dai funzionari della sicurezza di zona.

6. Il capomissione assicura che il numero di membri del personale dell'EULEX KOSOVO presenti e di visitatori autorizzati non ecceda mai le capacità di cui dispone l'EULEX KOSOVO per garantirne l'incolumità e la sicurezza o per organizzarne l'evacuazione in situazioni di emergenza.

7. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2001/264/CE.

Articolo 15

Vigilanza

Per l'EULEX KOSOVO è attivata la capacità di vigilanza.

Articolo 16

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO è di 205 000 000 EUR per un periodo di sedici mesi decorrenti dalla data di approvazione dell'OPLAN.

2. Tutte le spese sono gestite secondo le regole e le procedure comunitarie applicabili al bilancio generale dell'UE, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità.

3. Con l'approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri dell'UE, con gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali stanziati in Kosovo per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all'EULEX KOSOVO. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini dei paesi della regione dei Balcani occidentali o degli Stati terzi contributori. La titolarità degli appalti o degli accordi conclusi dall'EUPPT Kosovo per l'EULEX KOSOVO nella fase di pianificazione e preparazione è trasferita, se del caso, all'EULEX KOSOVO. I mezzi di proprietà dell'EUPPT sono trasferiti all'EULEX KOSOVO.

4. Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

5. Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EULEX KOSOVO, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre, e tengono conto dello schieramento del personale negli uffici regionali.

6. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di approvazione dell'OPLAN.

Articolo 17

Coordinamento con le azioni comunitarie

1. Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e le azioni esterne della Comunità a norma dell'articolo 3 del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

2. Le necessarie modalità di coordinamento sono stabilite, come opportuno, nella zona dell'EULEX KOSOVO, come pure a Bruxelles.

Articolo 18

Comunicazione di informazioni classificate

1. L'SG/AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna, a norma della decisione 2001/264/CE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale.

2. Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'SG/AR è inoltre autorizzato a trasmettere alle competenti autorità locali del Kosovo informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO, conformemente alla decisione 2001/264/CE. In tutti gli altri casi, tali informazioni e documenti sono trasmessi alle competenti autorità locali del Kosovo secondo procedure consuete al livello di cooperazione di tali autorità con l'UE.

3. L'SG/AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO, ad altri Stati terzi associati alla presente azione comune ed alle autorità del Kosovo documenti non classificati dell'UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito alla EULEX KOSOVO e soggetti all'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47). Decisione modificata dalla decisione 2007/4/CE, Euratom (GU L 1 del 4.1.2007, pag. 9).

*Articolo 19***Clausola di riesame**

Entro sei mesi dall'inizio della fase operativa il Consiglio valuta se l'EULEX KOSOVO debba essere prorogata.

*Articolo 20***Entrata in vigore e durata**

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa giunge a scadenza decorsi ventotto mesi dalla data di approvazione dell'OPLAN. Il Consiglio decide in separata sede del bilancio relativo agli ultimi dodici mesi prima della scadenza.

*Articolo 21***Pubblicazione**

1. La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Anche le decisioni del CPS ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, in merito alla nomina del capomissione, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL

DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA EULEX/1/2008**del 7 febbraio 2008****relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo,
EULEX KOSOVO**

(2008/125/PESC)

Il COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 maggio 2007 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha approvato in linea di massima la proposta del Segretario generale/Alto rappresentante di nominare il sig. Yves de Kermabon capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo e ha preso atto del fatto che la nomina ufficiale avrebbe avuto luogo una volta adottata l'azione comune del Consiglio che istituisce la missione.
- (2) Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC.
- (3) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/124/PESC il CPS è autorizzato, a norma

dell'articolo 25 del trattato, a prendere le decisioni appropriate ai fini dell'esercizio del controllo politico e della direzione strategica della missione EULEX KOSOVO, compresa quella relativa alla nomina del capomissione,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Yves de Kermabon è nominato capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile fino alla scadenza dell'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, addì 7 febbraio 2008.

*Per il Comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

M. IPAVIC

⁽¹⁾ Cfr. la pagina 92 della presente Gazzetta ufficiale